SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 marzo 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 35

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

CIRCOLARE 4 febbraio 1998, n. **10.**

Relazione al conto annuale 1997. Comparto Ministeri. Art. 65 del decreto legislativo n. 29/1993.

98A1492

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1998, n. **31.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti la restituzione di un immobile allo Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che approva lo statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1967, n. 1401, recante le norme di attuazione dello statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento alla regione dei beni patrimoniali disponibili di cui all'elenco annesso al decreto medesimo;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. È revocato il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia, con effetto dal 1° gennaio 1965, dell'immobile di pertinenza del patrimonio indisponibile dello Stato, riportato al numero 42 dell'elenco annesso al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1967, n. 1401, denominato «ex centro cani da guerra», in Udine, attualmente distinto in catasto con foglio 50 n. 315 della consistenza di ha 00.11.10.

Art. 2.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la regione consegna al Ministero delle finanze - Ufficio del territorio di Udine, il bene indicato nell'articolo 1, a mezzo di apposito verbale.

2. Il processo verbale di consegna, sottoscritto dagli intervenuti, costituisce titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per la intavolazione del bene a favore dello Stato.

Art. 3.

1. La consegna allo Stato del bene di cui all'articolo 1 ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova, con tutti gli oneri e pesi inerenti e con le sue pertinenze ed i suoi arredi.

2. I redditi e gli oneri derivanti dalla gestione di detto bene si considerano compensati. Gli eventuali maggiori oneri sono a carico dell'amministrazione usuaria Ente poste.

Art. 4.

1. Tutti gli atti, contratti, formalità, e adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1° febbraio 1963.

— Il D.P.R. 31 ottobre 1967, n. 1401, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 15 febbraio 1968.

— L'art. 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è il seguente:

«Art. 65. — Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione».

Nota all'art. 1:

— Per quanto concerne il D.P.R. n. 1401/1967 v. nelle note alle premesse.

98G0068

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1997.

Concessione della bandiera di istituto militare alla Scuola allievi finanzieri di Roma - Lido di Ostia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 12 e 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264, contenente le norme per l'uso della bandiera nazionale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, sull'adozione di una bandiera per l'Esercito e per l'Aeronautica nonché per i reparti della Marina militare;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente la determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 4 settembre 1984, n. 786, e successive modificazioni, 19 settembre 1994, n. 612, e 10 marzo 1997, con i quali è stata concessa la bandiera d'istituto militare ad alcune scuole e al centro di aviazione del Corpo della Guardia di finanza;

Considerata l'opportunità di dotare la Scuola allievi finanzieri di Roma - Lido di Ostia - della Guardia di finanza della bandiera di istituto militare;

Su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È concessa la bandiera di istituto militare alla Scuola allievi finanzieri di Roma - Lido di Ostia, della Guardia di finanza.

Roma, addì 4 settembre 1997

SCÀLFARO

VISCO, *Ministro delle finanze*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

98A1631

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1997.

Conferma del generale di corpo d'armata in ausiliaria Franco Angioni a commissario straordinario del Governo per le iniziative italiane di supporto all'Albania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 14 luglio 1997, n. 214, convertito dalla legge 31 luglio 1997, n. 260, recante prosecuzione della partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania;

Visto il proprio decreto in data 2 giugno 1997, con il quale il generale di corpo d'armata in aus. Franco Angioni è stato nominato commissario straordinario del Governo per le iniziative italiane di supporto in Albania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 1997, con il quale è stato costituito il Comitato di coordinamento interministeriale di sostegno al commissario straordinario del Governo per le iniziative italiane di supporto in Albania di cui all'art. 2 del citato decreto presidenziale 2 giugno 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1997, con il quale è stato determinato il contingente di personale alle dipendenze del commissario straordinario del Governo per le iniziative italiane di supporto in Albania, di cui all'art. 3 del citato decreto presidenziale 2 giugno 1997;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in data 28 novembre 1997, con la quale è stata prorogata fino al 30 giugno 1998 la nomina del generale Franco Angioni a commissario straordinario del governo per le iniziative italiane di supporto all'Albania;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Il generale di corpo d'armata (aus.) Franco Angioni è confermato commissario straordinario per le iniziative italiane di supporto all'Albania, fino alla data del 30 giugno 1998, con i poteri di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con i compiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1997.

Art. 2.

Il comitato previsto all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1997, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 1997, può essere integrato, su richiesta del commissario straordinario, sentito il Ministro competente, con un rappresentante dei Ministeri non compresi nell'elenco dello stesso art. 2.

Il contingente di personale previsto all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1997, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1997, è assegnato all'ufficio del commissario straordinario fino al 30 giugno 1998.

Art. 3.

Con succssivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il compenso del commissario straordinario.

Art. 4.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto, ivi compresi i compensi all'esperto di cui all'art. 2 e al commissario straordinario, gravano sui capitoli 1008, 1010, 1011, 1149 e 1150 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 94

98A1630

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 13 febbraio 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei geologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Boer Henri Albert, nato a Renkum (PB) il 28 novembre 1956, cittadino olandese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio accademico olandese di «geologia» indirizzo «geochemia exogena» conseguito il 2 luglio 1984 presso l'Università degli studi di Utrecht (PB), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «geologo»;

Rilevato che successivamente ha maturato congrua esperienza professionale nell'area di settore;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 27 giugno e 20 novembre 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che la formazione ricevuta e l'esperienza acquisita successivamente dall'istante sono affini a quanto previsto, rispettivamente, dalla legislazione didattico-universitaria italiana e dall'ordinamento professionale italiano;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra citato;

Decreta:

Al sig. Boer Henri Albert, nato a Renkum (PB), il 28 novembre 1956, cittadino olandese, per i motivi indicati in premessa, è riconosciuto il titolo accademico di cui sopra quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei geologi e l'esercizio dell'omonima professione.

Roma, 13 febbraio 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A1636

DECRETO 13 febbraio 1998.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Merrouchi Boualem, nato a Chabet el Ameur (Algeria) il 16 gennaio 1963, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico francese di «docteur» indirizzo «mécanique» conseguito il 5 febbraio 1996 presso l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers (Parigi), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «ingegnere»;

Considerato altresì, che il sig. Merrouchi ha conseguito il 30 giugno 1994 presso la stessa Istituzione universitaria il diplome d'études approfondies denominato «conversion d'energie»;

Rilevato che il sig. Merrouchi ha provato di avere esercitato congrua attività professionale, corrispondente a detti titoli;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 27 giugno 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che il percorso formativo seguito dal richiedente e l'attività professionale esercitata sono riconducibili a quelli previsti, rispettivamente, dalla legislazione didattico-universitaria italiana e dall'ordinamento professionale italiano;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 115/1992 sopra citato;

Decreta:

Al sig. Merrouchi Boualem, nato a Chabet el Ameur (Algeria) il 16 gennaio 1963, cittadino italiano, per i motivi indicati in premessa, sono riconosciuti i titoli accademici di cui sopra quali titoli validi per l'accesso e esercizio della professione d'«ingegnere».

Roma, 13 febbraio 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A1637

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 febbraio 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio registro successioni di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 4 del 7 gennaio 1998 con la quale il direttore dell'ufficio registro successioni di Napoli ha comunicato il mancato funzionamento dello stesso ufficio a causa di concorso a complessivi 915 posti di assistente tributario dell'amministrazione finanziaria;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio registro successioni di Napoli nei giorni 2 e 5 gennaio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 3 febbraio 1998

Il direttore regionale: REALE

98A1632

DECRETO 3 febbraio 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio registro di Nola.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 7 del 2 gennaio 1998 con la quale il direttore dell'ufficio registro di Nola ha comunicato il mancato funzionamento dello stesso ufficio a causa di concorso a complessivi 915 posti di assistente tributario dell'amministrazione finanziaria;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Nola nei giorni 2 e 5 gennaio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 3 febbraio 1998

Il direttore regionale: REALE

98A1633

DECRETO 3 febbraio 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio registro atti privati di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 2 del 5 gennaio 1998 con la quale il direttore dell'ufficio registro atti privati di Napoli ha comunicato l'irregolare funzionamento dello stesso ufficio a causa di concorso a complessivi 915 posti di assistente tributario dell'amministrazione finanziaria;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio registro atti privati di Napoli nei giorni 2 e 5 gennaio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 3 febbraio 1998

Il direttore regionale: REALE

98A1634

DECRETO 3 febbraio 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio registro atti pubblici di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 1-*bis* del 7 gennaio 1998 con la quale il direttore dell'ufficio registro atti pubblici di Napoli ha comunicato l'irregolare funzionamento dello stesso ufficio a causa di concorso a complessivi 915 posti di assistente tributario dell'amministrazione finanziaria;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio registro atti pubblici di Napoli nei giorni 2 e 5 gennaio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 3 febbraio 1998

Il direttore regionale: REALE

98A1635

DECRETO 26 febbraio 1998.

Variazione di inquadramento nella tariffa di vendita al pubblico di marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale, estera ed estera su licenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 28 febbraio 1997, con il quale sono state apportate variazioni di inquadramento nella tariffa di vendita al pubblico di marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale, estera su licenza ed estera;

Visto l'art. 14, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con il quale è prevista la variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale, in modo da assicurare maggiori entrate per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a lire 200 miliardi per l'anno 1998, e a lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000;

Ritenuto che occorre provvedere a seguito di richiesta delle ditte fornitrici alla radiazione dalla tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati già iscritte;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge 13 luglio 1965, n. 825, così come modificato dall'art. 27 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, occorre provvedere, in conformità al prezzo richiesto dai fabbricanti e dagli importatori alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita delle marche di tabacchi lavorati nazionali, fabbricate su licenza ed estere, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella allegato *A* al decreto ministeriale 15 gennaio 1998 ed alle tabelle allegati *B, C, D* ed *E* al decreto ministeriale 30 settembre 1997, che fissano le ripartizioni dei prezzi stessi ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato per quanto riguarda i prezzi dei marchi nazionali;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di tabacchi lavorati sono radiate dalla tariffa di vendita in Italia:

Sigarette:

John Player Special Super Lights (cod. 080)
Cortina Lights K.S.F. (cod. 0)
HB 100's (cod. 747)
HB K.S.F. (ast. da 10) (cod. 193)
HB Lights (cod. 0)
Kim Ultra Slim Ultraleggera (cod. 0)
Krone (filter) (cod. 271)
Lucky Strike Medium (cod. 0)
Lucky Strike 100's (cod. 866)
Lucky Strike Lights 100's (cod. 0)
Marvel filter 100's (cod. 910)
Perkins (international size filter) (cod. 446)
West American Blend (da 25) (cod. 436)
West Lights American Blend (da 25) (cod. 052)
Peter Stuyvesant Modern Lights (cod. 606)

Sigari naturali:

Robt Burns Black Watch (cod. 0)

Sigaretti naturali:

Swing (cod. 865)
Panter Bijou (cod. 071)
Henri Wintermans Small Cigars (cod. 0)
Christian of Denmark Light (cod. 0)

Tabacco da fumo per pipa:

Skandinavik Royal (cod. 0)
Erinmore Mild And Mellow Murrays (20 buste) (cod. 710)
John Sinclair Aromatic (20 buste) (cod. 186)
Three Nuns (20 scatole) (cod. 192)

Tabacco da fumo per sigarette:

Drum Extra Milde Shag (25 buste) (cod. 0)
Pall Mall (20 buste) (cod. 708)

Art. 2.

1. L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita stabilita dalla tabella allegato *A* al decreto 15 gennaio 1998 e delle tabelle allegati *B, C, D* ed *E* al decreto ministeriale 30 settembre 1997, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati nazionali, estere fabbricate su licenza ed estere di provenienza CEE ed extra CEE è variato, dalla data del 2 marzo 1998, come segue:

SIGARETTE

(Tabella *A*)

Prodotti nazionali

(Marche italiane)

MS 100's De Luxe	. da L.	210.000	a L.	220.000	il kg conv.le
MS International	»	210.000	»	220.000	»
MS International 100's	»	210.000	»	220.000	»
Zenit (ast.)	»	210.000	»	220.000	»
Zenit (cart.)	»	210.000	»	220.000	»
MS Italia	»	200.000	»	210.000	»
MS Italia (barattolo da 50)	»	200.000	»	210.000	»
MS Slim	»	200.000	»	210.000	»
Presidente	»	200.000	»	210.000	»
Eura	»	200.000	»	205.000	»
MS Brera	»	200.000	»	205.000	»
MS Club Leggera	»	200.000	»	205.000	»
MS Club Slim	»	200.000	»	205.000	»
MS Red Italia	»	190.000	»	200.000	»
Stop K.S.	»	190.000	»	200.000	»
Stop K.S. Filtro (ast.)	»	190.000	»	200.000	»
Stop K.S. Filtro (cart.)	»	190.000	»	200.000	»
Club	»	185.000	»	195.000	»
Colombo K.S. Filtro (ast.)	»	185.000	»	195.000	»
Colombo K.S. Filtro (cart.)	»	185.000	»	195.000	»
Futura	»	185.000	»	195.000	»
Gala	»	185.000	»	195.000	»
Lido	»	185.000	»	195.000	»
Lido Blu	»	185.000	»	195.000	»
Linda (ast.)	»	185.000	»	195.000	»
Linda (cart.)	»	185.000	»	195.000	»
Linda Leggera (ast.)	»	185.000	»	195.000	»
Linda Leggera (cart.)	»	185.000	»	195.000	»
MS (ast. da 10)	»	185.000	»	195.000	»
MS (ast.)	»	185.000	»	195.000	»
MS (cart)	»	185.000	»	195.000	»
MS Blu (ast.)	»	185.000	»	195.000	»
MS Blu (cart)	»	185.000	»	195.000	»
MS Extra Lights	»	185.000	»	195.000	»
MS Lights (ast.)	»	185.000	»	195.000	»
MS Lights (cart.)	»	185.000	»	195.000	»
MS Mild (ast. da 10)	»	185.000	»	195.000	»
MS Mild (ast.)	»	185.000	»	195.000	»
MS Mild (cart.)	»	185.000	»	195.000	»
MS Red Box	»	185.000	»	195.000	»
Mundial	»	185.000	»	195.000	»
Mundial (barattolo da 50)	»	185.000	»	195.000	»
Pack K.S. Filtro .	»	185.000	»	195.000	»
Bis (ast.)	»	165.000	»	180.000	»
Bis (cart.)	»	165.000	»	180.000	»
Esportazione Lunga	»	165.000	»	180.000	»
Nazionale Leggera	»	165.000	»	180.000	»
Super (con filtro)	»	165.000	»	180.000	»
Super Box	»	165.000	»	180.000	»
Alfa Box	»	155.000	»	170.000	»
Nazionale Box	»	155.000	»	170.000	»

Alfa	. . da L.	150.000	a L.	165.000	il kg conv.le
Alfa Filtro	»	150.000	»	165.000	»
Esportazione	»	150.000	»	165.000	»
Esportazione Filtro	»	150.000	»	165.000	»
N80 Filtro	»	150.000	»	165.000	»
Nazionali Filtro	»	150.000	»	165.000	»
Nazionali	»	140.000	»	155.000	»
Super (senza filtro)	»	140.000	»	155.000	»

(Marche estere di produzione nazionale)

Marlboro (filter) (ast.)	. da L.	260.000	a L.	275.000	il kg conv.le
Marlboro (filter) (cart.)	»	260.000	»	275.000	»
Mercedes (filtre) (ast.)	»	255.000	»	270.000	»
Muratti Ambassador (filter) (ast.)	»	255.000	»	270.000	»
Muratti Ambassador (filter) (cart.)	»	255.000	»	270.000	»
Diana K.S. Filter (ast.)	»	190.000	»	200.000	»
Diana K.S. Filter (cart.)	»	190.000	»	200.000	»
Diana Specially Mild (ast.)	»	190.000	»	200.000	»
Diana Specially Mild (cart.)	»	190.000	»	200.000	»
Diana Ultra Mild (ast.)	»	190.000	»	200.000	»
Diana Ultra Mild (cart.)	»	190.000	»	200.000	»

Prodotti esteri

(Marche estere)

Davidoff Magnum (filter)	. . da L.	370.000	a L.	400.000	il kg conv.le
Davidoff Magnum Mild Virginia	»	370.000	»	400.000	»
Dunhill International	»	275.000	»	290.000	»
Dunhill International Lights	»	275.000	»	290.000	»
George Karelias And Sons	»	275.000	»	290.000	»
Rothmans International (filter)	»	275.000	»	290.000	»
St. Moritz Gold Band Menthol (filter)	»	270.000	»	285.000	»
Cartier Vendome Luxury Slim (filter)	»	265.000	»	280.000	»
Cartier Vendome Ultra Lights	»	265.000	»	280.000	»
Dunhill (K.S. filter)	»	265.000	»	280.000	»
Dunhill King Size Super Lights	»	265.000	»	280.000	»
Dunhill Lights	»	265.000	»	280.000	»
Dunhill Special Reserve	»	265.000	»	280.000	»
Fine 120 Lights	»	260.000	»	280.000	»
Fine 120 Menthol	»	260.000	»	280.000	»
Fine 120 Virginia Blend (filter)	»	260.000	»	280.000	»
Marlboro 100's (ast.)	»	262.500	»	277.500	»
Marlboro 100's (cart.)	»	262.500	»	277.500	»
Marlboro Lights 100's (filter)	»	262.500	»	277.500	»
Barclay K.S.F. (ast. da 10)	»	260.000	»	275.000	»
Barclay K.S.F. (ast. da 20)	»	260.000	»	275.000	»
Barclay Number One	»	260.000	»	275.000	»
Barclay Ultra Lights K.S.F. da 10 .	»	260.000	»	275.000	»
Barclay Ultra Lights K.S.F. da 20	»	260.000	»	275.000	»
Benson & Hedges (special filter)	»	260.000	»	275.000	»
Benson & Hedges Special Lights K.S.F.	»	260.000	»	275.000	»
Black Death Filter .	»	260.000	»	275.000	»
Caballero	»	260.000	»	275.000	»
Caballero Lights	»	260.000	»	275.000	»
Camel	»	260.000	»	275.000	»
Camel Extra Lights	»	260.000	»	275.000	»
Camel Filter (ast. da 10)	»	260.000	»	275.000	»
Camel Filter (ast.)	»	260.000	»	275.000	»
Camel Filter (barattolo da 50)	»	260.000	»	275.000	»

Camel Filter (cart.)	da L.	260.000	a L.	275.000	il kg conv.le
Camel Filters 100's (ast.)	»	260.000	»	275.000	»
Camel Lights (filter)	»	260.000	»	275.000	»
Camel Lights (filter) (ast. da 10)	»	260.000	»	275.000	»
Camel Lights (barattolo da 50)	»	260.000	»	275.000	»
Camel Lights 100's (filter)	»	260.000	»	275.000	»
Camel Medium	»	260.000	»	275.000	»
Camel Mild (filter) (ast. da 10)	»	260.000	»	275.000	»
Camel Mild (filter) (ast. da 20)	»	260.000	»	275.000	»
Capri Leggera Lights	»	260.000	»	275.000	»
Capri Menthol . . .	»	260.000	»	275.000	»
Capri Superleggera	»	260.000	»	275.000	»
Capri Ultraleggera ultralights	»	260.000	»	275.000	»
Caprice Leggera Lights	»	260.000	»	275.000	»
Caprice Menthol Leggera Lights	»	260.000	»	275.000	»
Caprice Superleggera Superlights	»	260.000	»	275.000	»
Caprice Ultraleggera Ultralights	»	260.000	»	275.000	»
Cortina Super Slim Ultra Lights	»	260.000	»	275.000	»
Davidoff Classic	»	265.000	»	275.000	»
Davidoff Classic Slims	»	260.000	»	275.000	»
Davidoff Lights	»	265.000	»	275.000	»
Davidoff Lights Slims	»	260.000	»	275.000	»
Davidoff Mentol	»	260.000	»	275.000	»
Davidoff Menthol Light Freshness	»	260.000	»	275.000	»
Davidoff Mild	»	260.000	»	275.000	»
Davidoff Ultra Slims	»	260.000	»	275.000	»
Fine 100 Slim Super Lights	»	255.000	»	275.000	»
Gallant 100's	»	260.000	»	275.000	»
Gitanes Blondes	»	260.000	»	275.000	»
John Player Special King Size Filter	»	260.000	»	275.000	»
Kent De Luxe 100's	»	260.000	»	275.000	»
Lord Extra	»	260.000	»	275.000	»
Marlboro (filter) Lights 10	»	260.000	»	275.000	»
Marlboro (filter) (ast. da 10)	»	260.000	»	275.000	»
Marlboro (filter) (ast. da 20)	»	260.000	»	275.000	»
Marlboro (filter) (cart.)	»	260.000	»	275.000	»
Marlboro Lights (filter)	»	260.000	»	275.000	»
Marlboro Lights Menthol	»	260.000	»	275.000	»
Marlboro Medium	»	260.000	»	275.000	»
Men Filter Super Slim	»	260.000	»	275.000	»
Milde Sorte 100 Filter (ast.)	»	260.000	»	275.000	»
More 120's (filter) (ast.)	»	260.000	»	275.000	»
More Menthol 120's (filter)	»	260.000	»	275.000	»
More Special Mild 120's (filter)	»	260.000	»	275.000	»
More Super Slims Lights	»	260.000	»	275.000	»
Pierre Cardin Classic 100's	»	260.000	»	275.000	»
Pierre Cardin Lights 100's	»	260.000	»	275.000	»
Pierre Cardin Menthol 100's	»	260.000	»	275.000	»
Pierre Cardin Menthol Light 100's	»	260.000	»	275.000	»
Pierre Cardin Super Lights 100's	»	260.000	»	275.000	»
Prince K.S.F.	»	260.000	»	275.000	»
Prince Lights K.S.F.	»	260.000	»	275.000	»
R1 Forte	»	260.000	»	275.000	»
R1 Minima	»	260.000	»	275.000	»
Ranger Mild Filter 100's (ast.)	»	260.000	»	275.000	»
Rothmans K.S. (filter tipped) (ast. da 10)	»	260.000	»	275.000	»
Rothmans K.S. (filter tipped) (ast. da 20)	»	260.000	»	275.000	»
Rothmans K.S.F. Special (ast. da 10)	»	260.000	»	275.000	»
Rothmans K.S.F. Special (ast. da 20)	»	260.000	»	275.000	»
Rothmans King Size Super Leggera	»	260.000	»	275.000	»

Rothmans Lights	. da L.	260.000	a L.	275.000	il kg conv.le
Rothmans Luxury Length Leggera	»	260.000	»	275.000	»
Rothmans Luxury Length Superleggera	»	260.000	»	275.000	»
Rothmans Luxury Length Ultraleggera . .	»	260.000	»	275.000	»
Rothmans Superslims	»	260.000	»	275.000	»
Rothmans Uno Ultra Lights	»	260.000	»	275.000	»
Route 66	»	230.000	»	275.000	»
Silk Cut K.S. Filter	»	260.000	»	275.000	»
Silk Cut Ultra Mild	»	260.000	»	275.000	»
Trussardi	»	260.000	»	275.000	»
Trussardi Lights	»	260.000	»	275.000	»
Vogue	»	260.000	»	275.000	»
Vogue Ultra Lights	»	260.000	»	275.000	»
Yves Saint Laurent Luxury 100's Filters	»	260.000	»	275.000	»
Yves Saint Laurent Luxury 100's Lights	»	260.000	»	275.000	»
Yves Saint Laurent Super Slims Lights	»	260.000	»	275.000	»
Merit Filter 100's	»	260.000	»	272.500	»
Merit Ultra Lights 100's	»	260.000	»	272.500	»
Philip Morris Super Lights 100's	»	260.000	»	272.500	»
Philip Morris Ultra Lights 100's	»	260.000	»	272.500	»
Astor (filter 100's)	»	255.000	»	270.000	»
Astor Filter	»	255.000	»	270.000	»
Astor Mild K.S.F.	»	255.000	»	270.000	»
Bond Street	»	255.000	»	270.000	»
Bond Street Lights	»	255.000	»	270.000	»
Bond Street Ultralights	»	255.000	»	270.000	»
Chesterfield K.S.	»	255.000	»	270.000	»
Chesterfield K.S. Filter (ast. da 10)	»	255.000	»	270.000	»
Chesterfield K.S. Filter (ast. da 20)	»	255.000	»	270.000	»
Chesterfield Lights Filter (ast. da 10)	»	255.000	»	270.000	»
Chesterfield Lights Filter (ast. da 20)	»	255.000	»	270.000	»
Chevignon	»	255.000	»	270.000	»
Cortina Super Ultra Lights K.S.F.	»	255.000	»	270.000	»
Ernte 23 (filter)	»	255.000	»	270.000	»
Excellence	»	255.000	»	270.000	»
Fortuna	»	255.000	»	270.000	»
Gallant Filter (ast.)	»	255.000	»	270.000	»
Gold Coast Full Rich Flavour	»	255.000	»	270.000	»
Gold Coast Lights	»	255.000	»	270.000	»
Gold Coast Ultra Lights	»	255.000	»	270.000	»
HB K.S.F. (ast.)	»	255.000	»	270.000	»
HB K.S.F. (cart.)	»	255.000	»	270.000	»
Kent K.S.F. (ast.)	»	255.000	»	270.000	»
Kent K.S.F. (cart.) . . .	»	255.000	»	270.000	»
Kim Leggera	»	255.000	»	270.000	»
Kim Menthol Leggera .	»	255.000	»	270.000	»
Kim Superleggera	»	255.000	»	270.000	»
Kim Ultra Slim Leggera	»	255.000	»	270.000	»
Kim Ultra Slim Superleggera	»	255.000	»	270.000	»
L & M Filters	»	255.000	»	270.000	»
Lark Filter	»	255.000	»	270.000	»
Lucky Strike	»	255.000	»	270.000	»
Lucky Strike K.S.F. (ast. da 10)	»	255.000	»	270.000	»
Lucky Strike K.S.F. (ast.)	»	255.000	»	270.000	»
Lucky Strike K.S.F. (cart.)	»	255.000	»	270.000	»
Lucky Strike Lights K.S.F. (ast. da 10)	»	255.000	»	270.000	»
Lucky Strike Lights K.S.F. (ast. da 20)	»	255.000	»	270.000	»
Mercedes 100's Specially Mild (filtre)	»	255.000	»	270.000	»
Merit Bianca Ultra Lights (ultraleggera)	»	255.000	»	270.000	»
Merit Filter K.S.	»	255.000	»	270.000	»
Merit Filter K.S. 10	»	255.000	»	270.000	»

Merit Ultra Lights King Size (filter)	. da L.	255.000	a L.	270.000	il kg conv.le
Merit Uno	»	255.000	»	270.000	»
Milde Sorte 1 Ultra Premium	»	255.000	»	270.000	»
Milde Sorte Filter (ast.)	»	255.000	»	270.000	»
Milde Sorte Filter (cart.)	»	255.000	»	270.000	»
Multifilter Philip Morris 100's (ast.)	»	255.000	»	270.000	»
Multifilter Philip Morris 100's (cart.)	»	255.000	»	270.000	»
Multifilter Philip Morris Extra Lights 100's (ast.)	»	255.000	»	270.000	»
Multifilter Philip Morris Extra Lights 100's (cart.)	»	255.000	»	270.000	»
Multifilter Philip Morris Lights (leggera) 100's	»	255.000	»	270.000	»
Multifilter Philip Morris Lights (super leggera) 100's	»	255.000	»	270.000	»
Multifilter Philip Morris Lights (ultraleggera) 100's	»	255.000	»	270.000	»
Muratti Ambassador Extra Mild (filter) (ast.)	»	255.000	»	270.000	»
Muratti Ambassador Extra Mild (filter) (cart.)	»	255.000	»	270.000	»
Muratti Ambassador Filter (ast.)	»	255.000	»	270.000	»
Muratti Ambassador Filter (cart.)	»	255.000	»	270.000	»
Muratti Ambassador Ultra Mild King Size (filter)	»	255.000	»	270.000	»
Muratti Ariston Filter	»	255.000	»	270.000	»
Muratti International	»	255.000	»	270.000	»
Muratti International Lights	»	255.000	»	270.000	»
Muratti International Ultralights	»	255.000	»	270.000	»
Muratti Super Lights (super leggera)	»	255.000	»	270.000	»
North Pole Filter	»	255.000	»	270.000	»
Now Ultra Low Tar (filter)	»	255.000	»	270.000	»
Parisienne Extra	»	255.000	»	270.000	»
Parisienne Mild	»	255.000	»	270.000	»
Parliament Lights	»	255.000	»	270.000	»
Peer (Golden Super Kings)	»	255.000	»	270.000	»
Peer Export (filter)	»	255.000	»	270.000	»
Peter Stuyvesant (K.S. filter) (ast.)	»	255.000	»	270.000	»
Peter Stuyvesant Filter Superlong	»	255.000	»	270.000	»
Philip Morris Filter Kings	»	255.000	»	270.000	»
Philip Morris Lights (leggera)	»	255.000	»	270.000	»
Philip Morris One	»	255.000	»	270.000	»
Philip Morris Super Lights (super leggera) Slim	»	255.000	»	270.000	»
Philip Morris Super Lights (ast. da 10)	»	255.000	»	270.000	»
Philip Morris Super Lights (ast. da 20)	»	255.000	»	270.000	»
Philip Morris Ultra Lights	»	255.000	»	270.000	»
R1 Slim Line Ultra Lights	»	255.000	»	270.000	»
R6 Ultra (filter)	»	255.000	»	270.000	»
Ranger Filter Mild (ast.)	»	255.000	»	270.000	»
Reemtsma R1 Slim Line Modern Mild (filter)	»	255.000	»	270.000	»
Reemtsma R1 Ultra Light (filter)	»	255.000	»	270.000	»
Reemtsma R6 Light (filter)	»	255.000	»	270.000	»
Regal King Size	»	255.000	»	270.000	»
Salem Menthol (filter)	»	255.000	»	270.000	»
Select Extra	»	255.000	»	270.000	»
Select King Size	»	255.000	»	270.000	»
Select Ultra	»	255.000	»	270.000	»
Vantage (filter)	»	255.000	»	270.000	»
Windsor De Luxe	»	255.000	»	270.000	»
Bastos International Legeres King Size Filtre	»	250.000	»	265.000	»
De Bruine (filter)	»	250.000	»	265.000	»
Gitanes Caporal	»	242.500	»	265.000	»
Gitanes Caporal Bout Filtre	»	242.500	»	265.000	»
Karelia Slims	»	250.000	»	265.000	»
Winston Excel Super Lights	»	230.000	»	250.000	»
Winston Esport (ast.)	»	230.000	»	250.000	»
Winston Export (cart.)	»	230.000	»	250.000	»
Winston Export Lights	»	230.000	»	250.000	»
Chesterfield Originals	»	230.000	»	245.000	»

Chesterfield Originals Lights	. . da L.	230.000	a L.	245.000	il kg conv.le
Gitanes Blondes Lights F.T. Box	»	230.000	»	245.000	»
Multifilter Export Lights	»	230.000	»	245.000	»
Superkings	»	230.000	»	245.000	»
Superkings Ultra Lights	»	230.000	»	245.000	»
Gauloises Caporal	»	220.000	»	240.000	»
West 100's	»	225.000	»	240.000	»
West Lights 100's	»	225.000	»	240.000	»
Diana Leggera Slim	»	210.000	»	220.000	»
West (da 25)	»	210.000	»	220.000	»
West Lights (da 25)	»	210.000	»	220.000	»
Winfield Full Flavour	»	230.000	»	210.000	»
Winfield Lights	»	230.000	»	210.000	»

SIGARI E SIGARETTI NATURALI

(Tabella *B*)

Prodotti nazionali

(Marche italiane)

Sigari:

Toscani Extravecchi	. . da L.	350.000	a L.	380.000	il kg conv.le
Toscani	»	280.000	»	320.000	»
Toscano Garibaldi	»	260.000	»	280.000	»
Toscanelli	»	180.000	»	200.000	»

Prodotti esteri

(Marche estere)

Sigari:

Romeo y Julieta Churchills	da L.	4.400.000	(+ dazio	L. 400.000)	
	a L.	4.700.000	(+ dazio	L. 340.000) il kg	
Davidoff n. 2 (scatola da 25)	da L.	3.800.000	a L.	4.000.000	il kg conv.le
Davidoff n. 2 (scatola da 5)	»	3.800.000	»	4.000.000	»
Davidoff 2000 (scatola da 25)	»	2.700.000	»	2.800.000	»
Davidoff 2000 (scatola da 5)	»	2.700.000	»	2.800.000	»
Dunhill Tabaras	»	2.400.000	»	2.800.000	»
Punch Coronas	»	2.400.000	(+ dazio	L. 200.000)	
	a L.	2.600.000	(+ dazio	L. 200.000) il kg	
Dunhill Romanas	da L.	1.600.000	»	1.800.000	il kg conv.le
Montecristo n. 4 (scatola da 5)	»	1.660.000	(+ dazio	L. 140.000)	
	a L.	1.680.000	(+ dazio	L. 120.000) il kg	
Don Diego Coronas Major Tube	da L.	1.160.000	a L.	1.140.000	il kg conv.le
Don Diego Coronas (conf. da 5 pezzi)	»	800.000	»	1.000.000	»
Paul Olsen «my own blend» Coronas (conf. da 25 pezzi)	»	880.000	»	1.000.000	»
Paul Olsen «my own blend» Robustos (conf. da 25 pezzi)	»	800.000	»	900.000	»
Punch Exquisitos	»	740.000	(+ dazio	L. 60.000)	
	a L.	820.000	(+ dazio	L. 60.000) il kg	
Backgammon Coronas Especiales Clear Havana Blend (scatola da 10)	da L.	780.000	a L.	800.000	il kg conv.le
La Paz Gran Corona	»	740.000	»	780.000	»
Willem II Optimun (scatola da 25)	»	680.000	»	700.000	»
Backgammon Medias Coronas	»	660.000	»	680.000	»
Backgammon Exquisitos	»	560.000	»	600.000	»
Churchill Havana	»	500.000	»	520.000	»
Churchill Brazil	»	480.000	»	500.000	»
Ritmeester Ones	»	420.000	»	440.000	»

San Luis Rey Half Coronas	da L.	320.000	a L.	360.000	il kg conv.le
La Paz Corona Superiores	»	320.000	»	330.000	»
Corps Diplomatique .	»	190.000	»	200.000	»
La Paz Wilde Havana	»	152.000	»	156.000	»
Willem II Wilde Havana	»	152.000	»	156.000	»
Agio Wilde Havanas	»	148.000	»	152.000	»
Che	»	148.000	»	152.000	»
Mercator Jupiter	»	148.000	»	152.000	»
Mercator Jupiter Mild .	»	148.000	»	152.000	»
Neos Lights	»	148.000	»	152.000	»

Sigaretti:

Davidoff Long Panatellas	da L.	1.100.000	a L.	1.120.000	il kg conv.le
Romeo y Julieta Medium	»	720.000	»	800.000	»
Davidoff Demi Tasse	»	760.000	»	780.000	»
Dannemann Brasil Lonja	»	380.000	»	390.000	»
Dannemann Sumatra Lonja .	»	380.000	»	390.000	»
Dannemann Sumatra Menor	»	380.000	»	390.000	»
Mini Cohiba	»	360.000	»	370.000	»
Davidoff Mini Cigarillos	»	350.000	»	360.000	»
Davidoff Mini Cigarillos Light	»	350.000	»	360.000	»
Montecristo Mini	»	320.000	»	340.000	»
Romeo y Julieta Small	»	300.000	»	320.000	»
San Luis Rey Mini Cigarillos	»	280.000	»	300.000	»
J. Cortes Havane	»	250.000	»	260.000	»
Christian of Denmark	»	230.000	»	240.000	»
Nobel Petit	»	230.000	»	240.000	»
Nobel Petit Light	»	230.000	»	240.000	»
Willem II Fino .	»	230.000	»	240.000	»
J. Cortes Mini (scatola da 10)	»	220.000	»	230.000	»
La Paz Wilde Cigarillos Brazil Type	»	220.000	»	230.000	»
La Paz Wilde Cigarillos	»	200.000	»	210.000	»
Agio Filter Tip	»	196.000	»	200.000	»
Agio Junior Tip	»	196.000	»	200.000	»
Agio Light Tip	»	196.000	»	200.000	»
Agio Mehari's	»	196.000	»	200.000	»
Agio Mehari's and Light	»	196.000	»	200.000	»
Agio Wilde Cigarillos	»	196.000	»	200.000	»
Cafe Creme Tip	»	196.000	»	200.000	»
Che Cigarillos	»	196.000	»	200.000	»
Che Cigarillos Mild	»	196.000	»	200.000	»
Sumatra Dannemann Speciale	»	188.000	»	194.000	»
Dannemann Especiais Brasil	»	176.000	»	180.000	»
Cafe Creme	»	168.000	»	176.000	»
Cafe Creme Mild	»	168.000	»	176.000	»
La Paz Mini Wilde	»	166.000	»	170.000	»
La Paz Mini Wilde Light	»	166.000	»	170.000	»
Bachschmidt Puros n. 2 Sumatra	»	164.000	»	168.000	»
Willem II Primo	»	160.000	»	168.000	»
Willem II Primo Mild Brasil	»	160.000	»	168.000	»
Willem II Java	»	162.000	»	166.000	»
Panter Lights	»	152.000	»	160.000	»
Panter Tango Mini	»	152.000	»	160.000	»
Agio Mini Mehari's	»	144.000	»	152.000	»
Agio Mini Mehari's Brasil	»	144.000	»	152.000	»
Agio Mini Mehari's Mild & Sweet	»	144.000	»	152.000	»

Agio Mini Mehari's Mild and Light	. da L.	144.000	a L.	152.000	il kg conv.le
Cafè Creme Mini	»	144.000	»	152.000	»
Cafè Creme Mini Mild	»	144.000	»	152.000	»
Mercator Mild Mini	»	144.000	»	152.000	»
Mercator Mini . .	»	144.000	»	152.000	»
Mini Che	»	144.000	»	152.000	»
Neos Mini Mild	»	144.000	»	152.000	»
Willem II Primo Mini	»	144.000	»	152.000	»
Willem II Java Mini	»	146.000	»	150.000	»

SIGARI E SIGARETTI ALTRI

(Tabella *C*)

Prodotti nazionali

(Marche italiane)

Sigari:

Cavour	da L.	450.000	a L.	500.000	il kg conv.le

Sigaretti:

Branca	da L.	330.000	a L.	360.000	il kg conv.le
Avana	»	120.000	»	140.000	»
Toscanello Mild	»	120.000	»	140.000	»
Toscanello Sport	»	120.000	»	140.000	»

Prodotti esteri

(Marche estere)

Sigari:

King Edward Invincible	. . da L.	400.000	a L.	480.000	il kg conv.le
King Edward Imperial	»	320.000	»	400.000	»
King Edward Special	»	240.000	»	320.000	»

Sigaretti:

Villiger Kiel Junior	da L.	260.000	a L.	270.000	il kg conv.le
Fleur De Savane Petits Cigares	»	140.000	»	150.000	»

TABACCO DA FUMO

(Tabella *D*)

Prodotti nazionali

(Marche italiane)

Per pipa:

Personal Pipe Latakia (20 buste)	. da L.	185.000	a L.	200.000	il kg conv.le
Personal Pipe Virginia (20 buste)	»	140.000	»	160.000	»
Personal Pipe Virginia Light (20 buste)	»	140.000	»	160.000	»
Golf (20 buste)	»	146.000	»	150.000	»
Italia (20 buste)	»	140.000	»	150.000	»
Italia (25 buste)	»	140.000	»	150.000	»
MS Miscela Aromatica (20 buste) .	»	144.000	»	150.000	»
MS Miscela Classica (20 buste)	»	144.000	»	150.000	»
MS Miscela Delicata (20 buste)	»	144.000	»	150.000	»
Comune (25 buste)	»	110.000	»	120.000	»
Comune (50 pacchetti)	»	110.000	»	120.000	»
Forte (25 buste)	»	110.000	»	120.000	»
Forte (50 pacchetti)	»	110.000	»	120.000	»

Prodotti esteri

(Marche estere)

Per sigarette:

Old Holborn (20 buste) . .	da L.	170.000	a L.	176.000	il kg conv.le
Old Holborn Extra Mild (20 buste)	»	170.000	»	176.000	»
Craven Extra (25 buste)	»	160.000	»	165.000	»
Drum (100 buste)	»	160.000	»	165.000	»
Drum (25 buste)	»	160.000	»	165.000	»
Drum Excellent Milde Shag (25 buste)	»	160.000	»	165.000	»
Drum Extra Light (25 buste)	»	160.000	»	165.000	»
Drum Ultra Milde Shag (25 buste)	»	160.000	»	165.000	»
Golden Virginia (25 buste)	»	160.000	»	165.000	»
Golden Virginia Dark (25 buste)	»	160.000	»	165.000	»
Samson (100 buste)	»	160.000	»	165.000	»
Samson (25 buste)	»	160.000	»	165.000	»
Samson Extra Mild (100 buste)	»	160.000	»	165.000	»
Samson Extra Mild (25 buste)	»	160.000	»	165.000	»
Samson Milde Shag (25 buste)	»	160.000	»	165.000	»
Samson Ultra Milde (25 buste)	»	160.000	»	165.000	»
Van Nelle Half Zware Shag (25 buste)	»	160.000	»	165.000	»
Van Nelle Mild Shag (100 buste)	»	160.000	»	165.000	»
Van Nelle Mild Shag (25 buste)	»	160.000	»	165.000	»
Van Nelle Zware Shag (25 buste)	»	160.000	»	165.000	»
Kinnikinnick (25 buste)	»	155.000	»	160.000	»
Bounty (Tabak Mit Rum) (25 buste)	»	150.000	»	155.000	»
Manila Extra Mild (25 buste)	»	150.000	»	155.000	»
Manila Mild (25 buste)	»	150.000	»	155.000	»
Gauloises Halfzware Shag (25 buste)	»	140.000	»	150.000	»
Gauloises Caporal (20 buste)	»	136.000	»	144.000	»
Tilbury American Blend (25 buste)	»	130.000	»	135.000	»

Per pipa:

Dunhill Aromatic (20 scatole) .	da L.	335.000	a L.	365.000	il kg conv.le
Dunhill Black Aromatic (20 scatole)	»	335.000	»	365.000	»
Dunhill Early Morning Pipe (20 scatole)	»	330.000	»	360.000	»
Dunhill London Mixture (20 scatole)	»	330.000	»	360.000	»
Dunhill My Mixture 965 (20 scatole)	»	330.000	»	360.000	»
Dunhill Night Cap (20 scatole)	»	330.000	»	360.000	»
Dunhill Standard Mixture Medium (20 scatole)	»	330.000	»	360.000	»
Dunhill Standard Mixture Mild (20 scatole)	»	330.000	»	360.000	»
Caledonian Grand Reserve (20 barattoli)	»	290.000	»	310.000	»
Caledonian Highland Cream (20 scatole)	»	290.000	»	310.000	»
Capstan Medium (20 scatole)	»	290.000	»	300.000	»
The Balkan Sobranie N. 759 (20 buste)	»	280.000	»	300.000	»
The Balkan Sobranie Smoking Mixture (20 buste)	»	280.000	»	300.000	»
Erinmore Mixture Murrays (20 scatole)	»	260.000	»	280.000	»
King Charles Smoking Mixture (20 scatole)	»	260.000	»	270.000	»
Amphora Cesare Borgia (20 buste)	»	256.000	»	268.000	»
Flying Dutchman Aromatic (20 buste)	»	238.000	»	256.000	»
Indian Summer (20 buste)	»	236.000	»	256.000	»
Park Lane No. 7 Aromatic Mixture (Cool & Mild) (20 buste) .	»	216.000	»	236.000	»
Thomas Radford Sunday's Fantasy (20 scatole)	»	230.000	»	236.000	»
Amphora Brasil (20 buste)	»	218.000	»	230.000	»
Three Nuns Mixture (20 buste)	»	220.000	»	230.000	»
Amphora Malt Whisky (20 buste)	»	216.000	»	228.000	»
Troost Ultra Mild Cavendish (20 buste) .	»	212.000	»	228.000	»
Borkum Riff Champagne (20 buste)	»	220.000	»	224.000	»
Borkum Riff Champagne (400 buste)	»	220.000	»	224.000	»
Borkum Riff Malt Whisky (20 buste)	»	220.000	»	224.000	»
Borkum Riff Malt Whisky (400 buste)	»	220.000	»	224.000	»

Clan Light Aromatic (20 buste)	. . da L.	208.000	a L.	224.000	il kg conv.le
Troost Black Cavendish (20 buste)	»	208.000	»	224.000	»
Danske Club Black Luxury (20 buste)	»	206.000	»	220.000	»
Danske Club Cherry Mild (20 buste)	»	206.000	»	220.000	»
Troost Aromatic Cavendish (20 buste)	»	198.000	»	214.000	»
Amphora Ultra Light (20 buste)	»	198.000	»	210.000	»
Captain Black (20 buste)	»	194.000	»	208.000	»
Sail Aromatic Cavendish (20 buste)	»	194.000	»	208.000	»
Park Lane N. 7 (20 buste)	»	192.000	»	206.000	»
Borkum Riff Cherry Cavendish (20 buste)	»	200.000	»	204.000	»
Borkum Riff Ultralight (20 buste)	»	200.000	»	204.000	»
Egberts 44 (25 buste)	»	190.000	»	200.000	»
Half And Half (20 buste)	»	190.000	»	200.000	»
Kentucky Bird (20 buste)	»	190.000	»	200.000	»
Mac Baren Black Ambrosia (Aromatic) (20 buste)	»	192.000	»	200.000	»
Mac Baren Golden Blend (20 buste)	»	188.000	»	200.000	»
Mac Baren Mixture (20 buste)	»	188.000	»	200.000	»
Mac Baren Mixture Light (20 buste)	»	188.000	»	200.000	»
Neptune (20 buste)	»	184.000	»	200.000	»
Orlik Club (20 buste)	»	188.000	»	200.000	»
Amphora Golden Cavendish (20 buste)	»	186.000	»	198.000	»
Amphora Ultra Mild (20 buste)	»	186.000	»	198.000	»
Borkum Riff Wiskey (20 buste)	»	194.000	»	198.000	»
Amphora Black Cavendish (20 buste)	»	184.000	»	196.000	»
Amphora Mild Aroma (20 buste)	»	184.000	»	196.000	»
Thomas Radford Classic Port (20 buste)	»	190.000	»	194.000	»
Amphora Full Aroma (20 buste)	»	178.000	»	190.000	»
Amphora Regular (20 buste)	»	178.000	»	190.000	»
Amphora Rich Aroma (20 buste)	»	178.000	»	190.000	»
Clan Aromatic (20 buste)	»	178.000	»	190.000	»
Clan Malt Whisky (20 buste)	»	178.000	»	190.000	»
Schippers Tabak Special (20 buste)	»	178.000	»	190.000	»
Skandinavik Light (20 buste)	»	178.000	»	190.000	»
Skandinavik Mildly Aromatic (20 buste)	»	178.000	»	190.000	»
Skandinavik Mixture (20 buste)	»	178.000	»	190.000	»
Skandinavik Regular (20 buste)	»	178.000	»	190.000	»
Sweet Dublin Irish Whiskey (20 buste)	»	178.000	»	190.000	»
Black And Mild (20 buste)	»	180.000	»	188.000	»
Holger Danske Black And Bourbon (Luxury Blend) (20 buste)	»	180.000	»	188.000	»
Holger Danske Original Honey Dew (20 buste)	»	180.000	»	188.000	»
Holger Danske Red Kirsberry Wine (20 buste)	»	180.000	»	188.000	»
Radford Rum Royal (20 buste)	»	180.000	»	188.000	»
Adventure (20 buste)	»	174.000	»	180.000	»
Amsterdamer (20 buste)	»	160.000	»	170.000	»
Van Dyck Mixture (20 buste)	»	150.000	»	156.000	»
Brookfield Mild Pipe Tobacco (20 buste)	»	144.000	»	150.000	»

TABACCO DA FIUTO E DA MASTICARE

(Tabella *E*)

Prodotti nazionali

(Marche italiane)

Tabacco da fiuto:

Leccese	. . . da L.	50.000	a L.	60.000	il kg conv.le
Macubino	»	50.000	»	60.000	»
S. Antonio	»	50.000	»	60.000	»
S. Giustina .	»	50.000	»	60.000	»
Sun di Spagna	»	50.000	»	60.000	»
Zenziglio . .	»	50.000	»	60.000	»

Prodotti esteri
(Marche estere)

Tabacco da fiuto:

Ozona President Snuff (10 scatole)	. . da L.	360.000	a L.	380.000	il kg conv.le
Ozona Snuff (Menthol) (10 scatole)	»	320.000	»	340.000	»
Alpina Snuff (10 scatole)	»	290.000	»	300.000	»
Gawith Apricot Snuff (5 scatole)	»	230.000	»	240.000	»
Gletscher Prise Snuff (5 scatole) .	»	210.000	»	220.000	»

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1998

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1998
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 7

98A1670

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 13 febbraio 1998.

Determinazione delle quote unitarie di spesa a carico delle amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL per l'esercizio 1996.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale stabilisce che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL può essere attuata con forme particolari di gestione;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 recante la regolamentazione della «gestione per conto dello Stato» dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL, il quale ai commi 2 e 3 dell'art. 2 prevede che le amministrazioni dello Stato rimborsino all'INAIL, oltre che le prestazioni assicurative erogate a norma del citato testo unico e successive modificazioni ed integrazioni, anche le spese generali di amministrazione e le spese medico-legali, nonché le spese generali di amministrazione delle rendite, secondo importi unitari calcolati in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni e del numero delle rendite afferenti la «gestione per conto dello Stato», rispetto ai dati complessivi della gestione industria dell'Istituto;

Visto il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, che stabilisce che gli importi unitari, come sopra determinati, sono approvati dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base del conto consuntivo relativo all'anno di pertinenza;

Considerato che dalle risultanze relative all'esercizio 1996 della gestione industria emerge che sono imputabili alla gestione di che trattasi quali spese generali di amministrazione medico-legali ed integrative lire 70.623.519.284 a fronte di 70.501 casi di infortunio denunciati, e quali spese generali di amministrazione delle rendite e L. 948.727.112 a fronte di 15.501 rendite gestite;

Decreta:

Gli importi unitari delle spese generali di amministrazione, scaturenti dalla «gestione per conto dello Stato» gestita dall'INAIL, che le amministrazioni statali interessate debbono rimborsare annualmente al predetto Istituto, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 ottobre 1985, sono stabiliti, per l'esercizio 1996, nella seguente misura:

lire 1.001.738 per ogni infortunio denunciato, per spese generali di amministrazione medico-legali ed integrative;

lire 61.204 per ogni rendita in vigore, per spese generali di amministrazione delle rendite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1998

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PINZA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

98A1638

DECRETO 23 febbraio 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, di durata decennale, con godimento 1° novembre 1997, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 19 febbraio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 24.007 miliardi;

Visti i propri decreti in data 27 ottobre, 24 novembre, 29 dicembre 1997, 19 e 26 gennaio 1998, con i quali e stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6% - 1° novembre 1997/ 2007;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6% - 1° novembre 1997/2007, fino all'importo massimo di nominali lire 4.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 27 ottobre 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 27 ottobre 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 20 riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 2 marzo 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 27 ottobre 1997, entro le ore 13 del giorno 26 febbraio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 27 ottobre 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della undicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 27 ottobre 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 26 febbraio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 marzo 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centoventuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 marzo 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1998, valutati in L. 270.000.000.000 faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2007, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A1666

DECRETO 23 febbraio 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, di durata quinquennale, con godimento 15 febbraio 1998, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 19 febbraio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 24.007 miliardi;

Considerato che il 1° marzo 1998 verranno a scadenza i buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/1998 emessi con decreto ministeriale del 22 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1993;

Visto il proprio decreto in data 11 febbraio 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5% - 15 febbraio 1998/2003;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei menzionati B.T.P. 11,50% - 1° marzo 1993/1998, nominativi;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato»,

individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5% - 15 febbraio 1998/2003, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale dell'11 febbraio 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

L'importo indicato nel primo comma del presente articolo è incrementabile di L. 1.387.200.000, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 11,50% di scadenza 1° marzo 1998, nominativi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 febbraio 1998, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17 riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 3 marzo 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale dell'11 febbraio 1998, entro le ore 13 del giorno 27 febbraio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto dell'11 febbraio 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto dell'11 febbraio 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 27 febbraio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali, nominativi, di cui al secondo comma del precedente art. 1, sono affidate alla Banca d'Italia; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 3 al 5 marzo 1998.

Art. 5.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi dei predetti B.T.P. 11,50% di scadenza 1° marzo 1998, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra.

Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100.000, 500.000 e 1.000.000.

Art. 6.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di scadenza 1° marzo 1998, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 15 febbraio 1998; dovranno essere corrisposti dietimi d'interesse per diciotto giorni.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sui buoni in scadenza sarà operata la ritenuta di cui al decreto-legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% di scadenza 1° marzo 1998, versati per il rinnovo.

Art. 7.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di scadenza 1° marzo 1998, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di scadenza 1° marzo 1998, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Art. 8.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 11,50%, di scadenza 1° marzo 1998, al nome, da rinnovare, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 9.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 marzo 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per diciotto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 marzo 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1998, valutati in L. 75.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2003, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A1667

DECRETO 23 febbraio 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, di durata triennale, con godimento 15 gennaio 1998, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 19 febbraio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 24.007 miliardi;

Visti i propri decreti in data 13 e 26 gennaio, 11 febbraio 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5% - 15 gennaio 1998/2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Reppubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5% - 15 gennaio 1998/2001, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 13 gennaio 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 13 gennaio 1998, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 3 marzo 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 13 gennaio 1998, entro le ore 13 del giorno 27 febbraio 1998.

A parziale modifica di quanto stabilito dall'art. 7, secondo comma, del citato decreto del 13 gennaio 1998, i prezzi indicati dagli operatori dovranno variare dell'importo minimo di un centesimo di lira.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 13 gennaio 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento dell'ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 13 gennaio 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 27 febbraio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 marzo 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantotto giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 3 marzo 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1998, valutati in L. 75.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A1668

DECRETO 23 febbraio 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° settembre 1997, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 19 febbraio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 24.007 miliardi;

Visti i propri decreti in data 25 agosto, 24 settembre, 27 ottobre, 29 dicembre, 26 gennaio 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, di durata di sette anni, con godimento 1° settembre 1997;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° settembre 1997, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 3.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 25 agosto 1997 citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 25 agosto 1997.

La prima cedola dei certificati emessi con il presente decreto, di scadenza 1° marzo 1998, non verrà corrisposta, dal momento che, alla data del regolamento dei titoli, sarà già scaduta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 25 agosto 1997, entro le ore 13 del giorno 26 febbraio 1998.

A parziale modifica di quanto stabilito dall'art. 9, secondo comma, del citato decreto del 25 agosto 1997, i prezzi indicati dagli operatori dovranno variare dell'importo minimo di un centesimo di lira.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 25 agosto 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della dodicesima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della undicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 25 agosto 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 26 febbraio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei C.C.T. settennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 marzo 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per un giorno.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 marzo 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1998 verranno accertati con il decreto di cui all'art. 2 del citato decreto 25 agosto 1997 e faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A1669

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Fortuna 85», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 7 ottobre 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 espresso nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Fortuna 85», B.U.S.C. 5453/211730, con sede in Bari, costituita per rogito dottor Alfredo Polito in data 6 febbraio 1985, repertorio n. 132583, registro impresa n. 17365 del tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 10 febbraio 1998

Il dirigente: BALDI

98A1579

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Diaviva 85», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorsi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 21 agosto 1996 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 espresso nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Diaviva 85», B.U.S.C. 5632/214880, con sede in Bari, costituita per rogito dott. Roberto Carino in data 11 ottobre 1985, repertorio n. 43050, registro imprese n. 18719 del tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 10 febbraio 1998

Il dirigente: BALDI

98A1580

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Tecnocoop», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorsi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 27 aprile 1993 e successivo accertamento sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 espresso nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Tecnocoop», B.U.S.C. 5402/210329, con sede in Bari, costituita per rogito dott. Roberto Carino in data 6 marzo 1985, repertorio n. 38840, registro imprese n. 17586 del tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 10 febbraio 1998

Il dirigente: BALDI

98A1581

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Il Tricolore», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorsi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'11 aprile 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 espresso nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Il Tricolore», B.U.S.C. 1179/18520, con sede in Bari, costituita per rogito dott. Vito De Pinto in data 20 maggio 1948, repertorio n. 16129, registro imprese n. 3171 del tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 10 febbraio 1998

Il dirigente: BALDI

98A1582

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «La Sorgente», in Altamura.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorsi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 21 gennaio 1997 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 espresso nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa «La Sorgente», B.U.S.C. 5439/211384, con sede in Altamura, costituita per rogito dott. Ernesto Fornaro in data 29 aprile 1985, repertorio n. 15407, registro imprese n. 17356 del tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 10 febbraio 1998

Il dirigente: BALDI

98A1583

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Toga Service», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorsi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 28 maggio 1996 e successivi accertamenti sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 espresso nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Toga Service», B.U.S.C. 6485/239885, con sede in Bari, costituita per rogito dott. Mongelli Carmela in data 10 gennaio 1989, repertorio n. 2041, registro imprese n. 24078 del tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 10 febbraio 1998

Il dirigente: BALDI

98A1584

DECRETO 10 febbraio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Identità Puglia», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorsi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 7 ottobre 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 espresso nella seduta del 30 ottobre 1997;

Decreta:

Società cooperativa «Identità Puglia», B.U.S.C. 5094/199004, con sede in Bari, costituita per rogito dott. Pasquale Parisi in data 6 giugno 1983, repertorio n. 433081, registro imprese n. 15024 del tribunale di Bari, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 10 febbraio 1998

Il dirigente: BALDI

98A1585

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 30 ottobre 1997.

Rettifica al decreto ministeriale 7 ottobre 1994 recante: «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore agrario».

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento universitario, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 - riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 - determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del Presidente della Repubblica;

Visto l'art. 17 comma 101, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1994 - Modifiche all'ordinamento didattico universitario, relativamente alle scuole di specilizzazione del settore agrario;

Visto l'art. 11 del predetto decreto ministeriale 7 ottobre 1994 - Tabella XLV, Scuola di specializzazione agricoltura biologica che all'area 1 Ecosistema agrario non prevede per mero errore il settore G06B (patologia vegetale);

Considerata, pertanto, l'esigenza di rettificare la predetta tabella con l'integrazione del settore G06B fra i settori della suddetta area 1;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 17 luglio 1997;

Decreta:

Articolo unico

Nell'area 1 - Ecosistema agrario, all'art. 11 della Tabella XLV allegata al decreto ministeriale 7 ottobre 1994 è aggiunto il settore G06B - Patologia vegetale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 1997

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1997
Registro n. 1 Università, foglio n. 197

98A1639

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 6 febbraio 1998.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera: Francese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: Francese.

IL DIRETTORE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e in particolare la parte III, titolo I, concernente il reclutamento del personale docente;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina italiana sig.ra Südkamp Monika e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo tedesco «Erste Staatsprufung Fur Das Lehramt Fur Die Sekundarstufe II» viene rilasciato dopo un corso di studi della durata di quattro anni dall'Università di Münster;

Considerato che la sig.ra Südkamp Monika ha conseguito il titolo «Uber Die Padagogische Prufung Fur Das Lehramt An Hoheren Schulen» e che detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie italiane;

Vista la laurea in lingue e letterature straniere moderne (lingua e letteratura tedesca), conseguita dall'interessata in data 1° dicembre 1993 presso l'Università degli studi di Padova;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata in data 5 ottobre 1984 dal Console d'Italia in Dortmund che certifica il valore legale dei titoli conseguiti dall'interessata in Germania;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta sufficientemente comprovata dalla laurea conseguita presso l'Università di Padova;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 18 dicembre 1997;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussistono i presupposti per l'adozione di misure compensative, considerato che nel *curriculum* scolastico della migrante c'è anche una laurea conseguita in Italia;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Germania e Italia dalla sig.ra Südkamp Monika nata a Vechta (R.F.T.) il 16 giugno 1956, e inerenti alla formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di I e di II grado nelle classi di concorso 45/A - Lingua straniera : Francese e 46/A - Lingue e civiltà straniere: Francese.

Roma, 6 febbraio 1998

Il direttore generale: RICEVUTO

98A1640

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 22 dicembre 1997.

Protocollo tecnico per la micropropagazione di materiali di moltiplicazione di varietà portinnesto della vite.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la direttiva del Consiglio n. 68/193/CEE del 9 aprile 1968, concernente la produzione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e la vendita degli stessi ad imprenditori vivaistici e ad agricoltori residenti in Paesi della Comunità economica europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 24 dicembre 1969 e le successive modificazioni ed integrazioni intervenute con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543, decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 e decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996 recante misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e sue successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1997, relativo all'abolizione della categoria standard per le varietà di vite per portinnesto e, in particolare, l'articolo 4 di detto decreto che prevede la possibilità di utilizzare tecniche di micropropagazione per i materiali da portinnesto da premoltiplicare da parte dei nuclei di premoltiplicazione viticola;

Ritenuto opportuno stabilire le norme tecniche per l'attuazione di tale disposizioni, così da renderne omogenea l'applicazione;

Decreta:

Art. 1.

Norme generali

L'utilizzo della tecnica della micropropagazione al fine di predisporre materiali di moltiplicazione della vite è consentito solamente per la produzione di materiali di categoria «base» ed alle condizioni previste dal presente provvedimento.

Art. 2.

Ai sensi del presente decreto, per micropropagazione si intende la moltiplicazione in vitro attraverso gemme ascellari.

Art. 3.

Il nucleo di premoltiplicazione che intende avvalersi della micropropagazione per premoltiplicare proprio materiale, deve avanzare domanda all'Istituto sperimentale per la viticoltura - servizio di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, almeno un mese prima del prelievo iniziale indicando:

varietà e cloni interessati;

numero di espianti e prevista produzione finale di piante;

piante madri di origine (identificazione);

laboratorio incaricato;

tipologia del materiale finale da commercializzare: erbaceo-legnoso.

Art. 4.

I prelievi iniziali degli espianti per la micropropagazione devono essere prelevati da piante madri sottoposte ai controlli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 24 dicembre 1969 e dal decreto ministeriale 31 gennaio 1996, recante misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e sue modifiche.

Dette piante dovranno recare stabilmente una etichetta apposta dal Servizio di controllo predetto in cui viene riportata l'indicazione della varietà e clone, la data di apposizione del cartellino, un numero identificativo e la dicitura «pianta madre da micropropagare».

Art. 5.

I controlli da parte del servizio di controllo vengono esercitati sulle piante madri durante la stagione vegetativa prima dell'inizio del primo espianto, anche al fine di consentirne la cartellinatura.

Successivi controlli vengono effettuati in laboratorio e nei locali di ambientamento, indurimento, conservazione dei materiali e durante la fase di cernita e confezionamento del materiale di moltiplicazione.

In presenza di condizioni non idonee allo sviluppo ottimale delle piante o in caso di mescolanza di lotti o di impossibilità di loro identificazione, il servizio di controllo impone la distruzione del materiale interessato ed informa di ciò il Ministero per le politiche agricole.

Art. 6.

Commercializzazione dei materiali

Le piantine sono commercializzate in contenitori standardizzati ed omogenei per lotto.

Sui contenitori deve essere apposta una etichetta di colore bianco che contiene le seguenti indicazioni:

norme CEE

nucleo di premoltiplicazione responsabile del confezionamento e suo numero di identificazione

Istituto sperimentale per la viticoltura - servizio di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite;

varietà e clone;

categoria: base da vitro

Italia;

quantità.

L'etichetta deve essere fissata saldamente al contenitore.

Art. 8.

Norme transitorie

I nuclei di premoltiplicazione possono chiedere la certificazione dei materiali la cui produzione è iniziata nel periodo intercorso tra la data di pubblicazione del decreto ministeriale 24 giugno 1997 di cui in premessa e la data di emanazione del presente provvedimento.

La certificazione verrà concessa qualora le condizioni di produzione ed i requisiti dei materiali siano assimilabili a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 9.

Protocollo tecnico

Nel procedimento di moltiplicazione e radicazione, i laboratori devono adottare le seguenti precauzioni:

eliminare le colture che presentano proliferazioni dal tessuto indifferenziato (callo);

per le subcolture utilizzare solo germogli originati da gemme ascellari;

eliminare le piante con anomalie morfo-fisiologiche;

effettuare non più di otto subcolture esclusa la fase di stabilizzazione iniziale.

I vasi di coltura del materiale devono essere mantenuti in lotti separati e contrassegnati singolarmente. Ogni lotto è identificato da: numero, settimana e anno in cui si è effettuato l'espianto iniziale, varietà e clone.

Dette informazioni identificano il lotto fino alla commercializzazione.

Le piantine provenienti dal laboratorio vengono messe in serra per l'adattamento e l'accrescimento al fine di raggiungere quelle caratteristiche morfologiche compatibili con il trasferimento in campo.

I contenitori devono essere tali da evitare l'attorcigliamento delle radici.

Art. 10.

I nuclei di premoltiplicazione tengono un registro vidimato dal Servizio di controllo sul quale vengono annotate le seguenti informazioni:

dati identificativi del laboratorio;

nucleo di premoltiplicazione o costitutore responsabile;

varietà e clone ed eventuale sigla (qualora si utilizzi una sigla per indicare la varietà e/o il clone);

pianta madre di origine del materiale (identificazione);

per ogni espianto e/o trasferimento:

a) data in cui si effettua l'operazione;

b) numero di espianti (e relativo numero di tubi o vasi approntati);

c) tipo di substrato di coltura utilizzato.

numero di vasi o tubi o piantine eliminati dalla coltura e cause di eliminazione;

data, numero di piante e/o contenitori trasferiti alla fase di ambientamento;

data, numero di piante e/o contenitori trasferiti alla fase di indurimento;

numero di piante commercializzabili.

Eventuali errori di annotazione vanno effettuati con un tratto di penna che consenta la lettura di quanto scritto in precedenza.

Art. 11.

Al termine della fase di indurimento le piantine possono essere vendute:

a) come piante vegetanti: allo stadio di 5-6 foglie, non filanti;

b) come piante dormienti: di diametro basale non inferiore a 3 mm, lignificate per almeno 10 cm lungo il fusto ed apparato radicale normalmente sviluppato.

Art. 12.

Durante le fasi di ambientamento ed indurimento si devono eliminare le piantine con malformazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1997

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 18

98A1641

DECRETO 30 dicembre 1997.

Ricostituzione della commissione sementi di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante norme per la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 concernente l'istituzione per alcune specie di piante, di registri di varietà aventi lo scopo di permettere la identificazione delle varietà stesse;

Considerato che a norma dell'art. 19 della citata legge n. 1096 del 1971, l'iscrizione ai predetti registri è subordinata al parere di apposita Commissione istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che reca modifiche ed integrazioni alla legge n. 1096/1971 e in particolare all'art. 28 che prevede, ad integrazione del citato organo collegiale di nomina ministeriale, la partecipazione di tecnici agricoli in rappresentanza delle regioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione della Commissione di che trattasi alla luce delle attuali e future esigenze operative del settore sementiero;

Viste le designazioni delle categorie interessate di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Decreta:

La Commissione sementi di cui alle premesse, prevista dall'art. 19 della legge 25 novembre 1971 n. 1096, viene ricostituita come segue:

dott. Vincenzo Pilo, direttore generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, presidente;

dott. Pasquale Mainolfi, dirigente del Ministero per le politiche agricole, vice presidente;

dott. Norberto Pogna, direttore reggente Istituto sperimentale cerealicoltura di Roma, membro;

prof. Franco Lorenzetti, professore ordinario cattedra miglioramento genetico facoltà di agraria. Università Perugia, membro;

prof. Pietro Rotili, direttore Istituto sperimentale colture foraggere. Lodi, membro;

dott. Ercole Borasio, in rappresentanza dell'ASSOSEME, Associazione italiana sementi, membro;

dott. Marco Nardi, in rappresentanza dell'A.I.S., Associazione italiana sementi, membro;

dott. Gianluigi Stringa, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, membro;

dott. Marco Mentessi, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, membro;

dott. Ermanno Coppola, in rappresentanza della Confederazione nazionale coltivatori diretti, membro;

dott.ssa Giuliana Roncolini, in rappresentanza della Confederazione italiana agricoltori, membro;

p.a. Ferdinando Capriolo, rappresentanza regione Campania;

dott.ssa Ernesta Maria Ranieri, rappresentanza regione Umbria;

dott. Camillo Biraghi rappresentante regione Lombardia;

dott. Francesco Cantone, funzionario del Ministero per le politiche agricole, segretario;

dott. Domenico Strazzulla, funzionario del Ministero per le politiche agricole, componente della segreteria.

dott. Mario Marino, funzionario del Ministero per le politiche agricole, componente della segreteria.

La commissione potrà essere di volta in volta integrata da due esperti delle specie cui appartengono le varietà in esame.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1997

Il Ministro: PINTO

98A1642

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997.

Definizione, coordinamento e finanziamento ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari di competenza regionale cofinanziati dal FEOGA, sezione orientamento, da effettuarsi negli anni 1997-1999 e rimodulazione finanziaria degli interventi per gli anni 1994-1996, in relazione all'obiettivo 1, di cui al regolamento CEE n. 2081/93. (Deliberazione n. 224/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, è stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Viste le norme sulla riprogrammazione di cui all'art. 2, commi 96 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4256/88, come modificato dal regolamento n. 2085/93, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Visti i programmi operativi regionali approvati con decisioni della Commissione delle Comunità europee concernenti la concessione di contributi a carico del FEOGA, sezione orientamento, per la realizzazione di interventi strutturali nel settore agricolo;

Vista la propria delibera 13 aprile 1994, concernente lo stato del negoziato e i provvedimenti di attuazione del Quadro comunitario di sostegno delle regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 1994-1999;

Viste le proprie delibere 23 giugno 1995, 8 agosto 1995, 20 novembre 1995 e 13 marzo 1996 concernenti il programma degli interventi finanziari di competenza regionale da effettuarsi negli anni 1994-1996, nonché la delibera 21 marzo 1997, concernente il cofinanziamento nazionale delle maggiori risorse comunitarie derivanti dall'indicizzazione attribuite alla regione Abruzzo;

Considerata la necessità di disporre il cofinanziamento nazionale degli interventi a fronte FEOGA anche per il periodo 1997-1999, nonché di adeguare le assegnazioni già stabilite con le citate delibere CIPE per il periodo 1994-1996, ai piani finanziari successivamente rimodulati;

Considerato che a fronte delle risorse complessive rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto delle citate decisioni, ammontanti a 1.960,975 Mecu per il periodo 1994-1999 a valere sul FEOGA, sezione orientamento, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche pari a 1.054,039 Mecu, valutate complessivamente in 2.053,006 miliardi di lire;

Considerata la necessità di ricorrere, relativamente alla quota a carico dello Stato, alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987, in sintonia con la citata delibera CIPE 13 aprile 1994;

Vista la nota del Ministero per le politiche agricole n. 7818 del 10 novembre 1997, dalla quale risulta che a seguito della ricognizione sull'utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE anteriormente al 31 dicembre 1993, per il cofinanziamento degli interventi di politica agricola a favore delle regioni dell'obiettivo 1, sussiste una residua disponibilità di risorse non rendicontate alla predetta data pari a 477.234,355 milioni di lire, come specificato nell'allegata tabella 2;

Considerate le assegnazioni già disposte a carico del suddetto Fondo di rotazione con le richiamate delibere CIPE 23 giugno 1995, 8 agosto 1995, 20 novembre 1995, 13 marzo 1996 e 21 marzo 1997, pari complessivamente a 562.829 milioni di lire;

Considerato, inoltre, che occorre provvedere ad ulteriori assegnazioni per 426.676,381 milioni di lire, a valere sulla medesima legge n. 183/1987, tenuto conto che dovrà essere ridotta di 1.511,362 milioni di lire l'assegnazione già autorizzata a favore della regione Abruzzo;

Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali l'intervento del predetto Fondo di rotazione;

Vista la nota del Ministro per le politiche agricole n. 5019 del 30 giugno 1997, nonché la citata nota del Ministero medesimo n. 7818 in data del 10 novembre 1997;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini dell'attuazione delle azioni a gestione regionale cofinanziate dal FEOGA, sezione orientamento, nelle zone dell'obiettivo 1, quali risultano dai programmi operativi adottati dalla Commissione europea, per il periodo 1994-1999, è approvato un programma di interventi finanziari nazionali pubblici pari complessivamente a 2.053,006 miliardi di lire, come riportato, per ciascun anno, nell'allegata tabella 1 che forma parte integrante della presente delibera, unitamente alle successive tabelle 2 e 3.

Al relativo finanziamento si provvede come di seguito specificato:

a) 477.234,355 milioni di lire, provenienti da assegnazioni, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione, anteriori al 31 dicembre 1993 non rendicontate entro tale data, come riportato nell'allegata tabella 2;

b) 562.829,000 milioni di lire, già assegnate, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, con le delibere 23 giugno 1995, 8 agosto 1995, 20 novembre 1995, 13 marzo 1996 e 21 marzo 1997, come indicato nella tabella 3;

c) 426.676,381 milioni di lire, con nuove assegnazioni a valere sulle risorse del medesimo Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, come risulta, altresì, nella citata tabella 3;

d) 586.266,000 milioni di lire, con disponibilità delle Regioni, come riportato nella citata tabella 1.

2. Le quote a carico del Fondo di rotazione vengono erogate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di richieste inoltrate dalle Regioni interessate al Fondo medesimo. Le predette erogazioni sono effettuate al netto delle somme di cui alla tabella 2, trasferite dal Fondo in eccedenza rispetto alle rendicontazioni al 31 dicembre 1993, risultanti dalla ricognizione richiamata in premessa, nonché di quelle trasferite a valere sulle assegnazioni già disposte per la programmazione 1994-1996, di cui alla tabella 3 allegata.

3. Per la conclusiva definizione dei rapporti intercorrenti tra il Fondo di rotazione e le regioni, il predetto Fondo è autorizzato ad erogare direttamente le somme rendicontate al 31 dicembre 1993 e non ancora trasferite, come indicato nella allegata tabella 2. Eventuali differenze che verranno riscontrate rispetto ai relativi rimborsi disposti dalla Commissione europea daranno luogo ad ulteriori conguagli con le regioni interessate, mediante imputazione all'ultima annualità degli interventi.

4. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 4253/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione è altresì autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo di cui alla presente delibera.

5. Le regioni adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi.

6. Le amministrazioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, effettuano i necessari controlli. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

7. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura delle amministrazioni titolari, al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

8. L'attuazione dei regolamenti relativi ai periodi precedenti al 31 dicembre 1993, che non sono confluiti nella nuova programmazione 1994-1999, è oggetto di ricognizione da parte del Ministero per le politiche agricole, allo scopo di definire i rapporti finanziari tra i soggetti interessati ed il Fondo di rotazione.

9. La presente delibera annulla e sostituisce, limitatamente alle azioni cofinanziate dal FEOGA, i piani finanziari di cui alle delibere adottate in data 23 giugno 1995, 8 agosto 1995, 20 novembre 1995, 13 marzo 1996 e 21 marzo 1997, fatti salvi gli effetti già prodotti.

Roma, 3 dicembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1998
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 191

TABELLA 1

REGIONI OBIETTIVO 1 - PERIODO 1994-1999
SPESA NAZIONALE PUBBLICA
AZIONI COFINANZIATE DAL FEOGA
REGOLAMENTO CEE N. 2081/93

(importi in miliardi di lire)

REGIONI	CONTRIBUTO NAZIONALE PUBBLICO A COFINANZIAMENTO DEL FEOGA														
	FONDO DI ROTAZIONE L. 183/87							QUOTE A CARICO DELLE REGIONI						TOTALE	TOTALE
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	TOTALE L. 183/87	1994	1995	1996	1997	1998	1999	REGIONE	NAZIONALE
ABRUZZO	-	5,160	61,380	-	-	-	66,540	-	2,220	26,160	-	-	-	28,380	94,920
BASILICATA	-	27,174	19,168	25,747	31,350	31,515	134,954	-	3,274	5,914	11,130	13,580	13,653	47,552	182,506
CALABRIA	-	26,961	40,829	32,750	24,303	69,970	194,813	-	0,470	14,498	14,036	10,415	29,549	68,968	263,781
CAMPANIA	-	17,118	49,586	32,375	30,666	30,453	160,198	-	0,060	18,970	13,874	13,142	13,050	59,097	219,295
MOLISE	-	5,224	10,882	14,091	26,673	24,739	81,609	-	-	3,176	6,841	12,388	12,447	34,852	116,461
PUGLIA	-	22,066	18,524	62,888	75,254	88,061	266,793	-	9,456	7,940	26,953	32,252	37,741	114,343	381,136
SARDEGNA	31,188	44,770	47,646	16,395	55,294	34,865	230,158	6,428	18,560	20,418	6,597	23,393	15,529	90,925	321,083
SICILIA	-	21,967	94,252	74,932	63,388	77,136	331,675	-	9,416	40,394	32,114	27,166	33,059	142,149	473,824
TOTALE	**31,188**	**170,440**	**342,267**	**259,178**	**306,928**	**356,739**	**1.466,740**	**6,428**	**43,456**	**137,470**	**111,545**	**132,337**	**155,028**	**586,266**	**2.053,006**

(1) Ivi comprese le risorse provenienti da assegnazioni CIPE anteriori al 31/12/93 pari a circa 477,234 miliardi di lire, e le risorse assegnate con le delibere 23 giugno 1995, 8 agosto 1995, 20 novembre 1995, 13 marzo 1996 e 21 marzo 1997, pari a 562,829 miliardi di lire.

Tasso di conversione Ecu/Lira 2 000/1 per il periodo 1994-1996
1 920/1 per il periodo 1997-1999

TABELLA 2

REGIONI OB 1 - AZIONI INDIRETTE

QUADRO DELLE ASSEGNAZIONI STATALI, DELLE RENDICONTAZIONI E DEI TRASFERIMENTI A VALERE SULLA LEGGE N 183/87

(importi in migliaia di lire)

REGIONI	RISORSE ASSEGNATE AL 31/12/93 (1)	RISORSE RENDICONTATE AL 31/12/93 (2)	RISORSE NON RENDICONTATE AL 31/12/93 (3)=(1-2)	RISORSE TRASFERITE (4)	ULTERIORI RISORSE DA TRASFERIRE (5) = (2-4)	RISORSE TRASFERITE IN ECCEDENZA RISPETTO ALLE RENDICONTAZIONI (5)=(4-2)
ABRUZZO	62.356.515	39.434.153	22.922.362	49.432.537	-	9.998.384
BASILICATA	61.834.029	15.579.395	46.254.634	61.440.818	-	45.861.423
CALABRIA	89.322.966	-	89.322.966	75.114.061	-	75.114.061
CAMPANIA	18.730.020	-	18.730.020	-	-	-
MOLISE	29.514.793	17.338.910	12.175.883	7.001.622	10.337.288	-
PUGLIA	128.586.601	-	128.586.601	120.517.495	-	120.517.495
SARDEGNA	61.386.050	4.934.618	56.451.432	61.087.818	-	56.153.200
SICILIA	102.790.457	-	102.790.457	26.903.683	-	26.903.683
TOTALE	554.521.431	77.287.076	477.234.355	401.498.034	10.337.288	334.548.246

Nota Importi derivanti dalla ricognizione effettuata dal Ministero per le Politiche Agricole e dal Ministero del Tesoro (R.G S)

TABELLA 3

REGIONI OBIETTIVO 1
AZIONI COFINANZIATE DAL FEOGA
REGOLAMENTO CEE N. 2081/93

QUADRO COMPLESSIVO DELLE FONTI DI COFINANZIAMENTO STATALE - PERIODO 1994-1999

(importi in migliaia di lire)

REGIONI	SOMME PROVENIENTI DA ASSEGNAZIONI ANTERIORI AL 31/12/93 (1)	ASSEGNAZIONI GIA' DISPOSTE CON DELIBERE 23/6/95, 8/8/95, 20/11/95, 13/3/96 e 21/3/97 (L. 183/87) (2)	ULTERIORI ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON LA PRESENTE DELIBERA (L. 183/87) (3) = 4 - (1+2)	TOTALE COFINANZIAMENTO STATALE PERIODO 1994-1999 (4)
ABRUZZO	22.922.362	45.129.000	-1.511.362	66.540.000
BASILICATA	46.254.634	49.398.000	39.301.206	134.953.840
CALABRIA	89.322.966	88.318.000	17.171.626	194.812.592
CAMPANIA	18.730.020	33.631.000	107.837.380	160.198.400
MOLISE	12.175.883	37.580.000	31.852.837	81.608.720
PUGLIA	128.586.601	114.256.000	23.950.279	266.792.880
SARDEGNA	56.451.432	77.574.000	96.132.808	230.158.240
SICILIA	102.790.457	116.943.000	111.941.607	331.675.064
TOTALE	**477.234.355**	**562.829.000**	**426.676.381**	**1.466.739.736**

98A1643

DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1997-1999 e rimodulazione finanziaria degli interventi per gli anni 1994-1996, in relazione alle azioni indirette dell'obiettivo 5a, nelle regioni fuori obiettivo 1, di cui al regolamento CEE n. 2081/93. (Deliberazione n. 225/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, è stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Viste le norme sulla riprogrammazione di cui all'art. 2, commi 96 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4256/88, come modificato dal regolamento n. 2085/93, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C (96) 4053/2 dell'8 dicembre 1996, concernente il contributo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, concesso all'Italia in relazione all'ultimo aggiornamento delle previsioni di spesa per gli interventi strutturali comunitari destinati alla parte agricola dell'obiettivo 5a (zone fuori obiettivo 1), di cui al regolamento CEE n. 2328/1991, sostituito dal regolamento CE n. 950/97;

Viste le proprie delibere 20 dicembre 1994 e 8 agosto 1995 concernenti, tra l'altro, il programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni dal 1994 al 1996, relativamente alle azioni indirette dell'obiettivo 5a (zone fuori obiettivo 1);

Considerata la necessità di disporre il cofinanziamento nazionale degli interventi inerenti all'obiettivo 5a (zone fuori obiettivo 1, ivi compresa la regione Abruzzo) anche per le annualità 1997, 1998 e 1999, al fine di consentire l'operatività dei programmi per l'intero periodo 1994-1999;

Considerata, inoltre, la necessità di adeguare le assegnazioni già stabilite con le predette delibere, in quanto occorre tenere conto dell'ultimo piano finanziario rimodulato ed approvato con la suddetta decisione, di cui alla nota del Ministero per le politiche agricole n. 7817 del 10 novembre 1997, come riportato nella allegata tabella 1;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto della suddetta decisione, ammontanti a 494 Mecu per il periodo 1994-1999, a valere sul FEOGA, sezione orientamento, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, pari a 971 Mecu, valutate in 1.878.628,285 milioni di lire;

Considerata la necessità di ricorrere, relativamente alla quota a carico dello Stato, alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987, in sintonia con la citata delibera 20 dicembre 1994;

Vista la citata nota del Ministero per le politiche agricole n. 7817, dalla quale risulta che a seguito della ricognizione sull'utilizzo delle risorse assegnate dal CIPE anteriormente al 31 dicembre 1993 per il cofinanziamento degli interventi di politica agricola, a favore delle regioni di cui all'obiettivo 5a (zone fuori obiettivo 1), sussiste una residua disponibilità di risorse non rendicontate alla predetta data pari a 105.877,158 milioni di lire, come specificato nella allegata tabella 2;

Considerate le assegnazioni già disposte a carico del suddetto Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 con le richiamate delibere 20 dicembre 1994 e 8 agosto 1995, pari a 508.426 milioni di lire, per il periodo 1994-1996 come riportato nella allegata tabella 3;

Considerata la grave calamità naturale che ha colpito le regioni Marche ed Umbria, in conseguenza della quale si rende necessario che il Fondo di rotazione assuma a proprio a carico l'intera quota nazionale pubblica per gli anni 1997-1999, con riferimento al regolamento CE n. 950/97 e alla direttiva 159/72/CEE, in ordine a cui è al momento possibile la quantificazione dell'onere di norma a carico delle regioni stesse;

Considerato, pertanto, che occorre provvedere ad ulteriori assegnazioni per 740.905,331 milioni di lire a valere sulla medesima legge n. 183/1987, tenuto conto che dovranno essere ridotte di 22.319,024 milioni di lire le assegnazioni già autorizzate per il regolamento CE

n. 950/97, art. 28 con delibera 8 agosto 1995 e per il regolamento n. 952/97 con delibere 20 dicembre 1994 e 8 agosto 1995, come indicato nella citata tabella 3;

Considerata, infine, l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali l'intervento del predetto Fondo di rotazione;

Vista la nota del Ministro per le politiche agricole n. 5019 del 30 giugno 1997, nonché la richiamata nota del Ministero medesimo n. 7817 del 10 novembre 1997;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini dell'attuazione delle azioni indirette dell'obiettivo 5a (zone fuori obiettivo 1), di cui ai regolamenti CE n. 950/97 (ex regolamento CEE n. 2328/91), n. 2200/96 (ex regolamento CEE n. 1035/72), n. 952/97 (ex regolamento CEE n. 1360/78) ed alla direttiva n. 159/72/CEE, per il periodo 1994-1999 è approvato un programma di interventi finanziari nazionali pubblici pari complessivamente a 1.878.628,285 milioni di lire, come riportato per ciascun anno nella allegata tabella 1 che forma parte integrante della presente delibera, unitamente alle successive allegate tabelle 2 e 3.

Al relativo finanziamento si provvede come di seguito specificato:

a) 105.877,158 milioni di lire con risorse provenienti da assegnazioni CIPE anteriori al 31 dicembre 1993, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* 183/1987, resesi disponibili per la nuova programmazione in quanto non rendicontate entro tale data, come riportato nella tabella 2;

b) 508.426,000 milioni di lire con risorse già assegnate a valere sulle disponibilità del suddetto Fondo di rotazione con le delibere 20 dicembre 1994 e 8 agosto 1995, come indicato nella tabella riepilogativa 3;

c) 740.905,331 milioni di lire con nuove assegnazioni a valere sulle risorse del Fondo medesimo, come risulta dalla citata tabella 3, comprensivi, per il periodo 1997-1999, delle quote delle regioni Marche ed Umbria, pari a 37.445,685 milioni di lire;

d) 523.419,796 milioni di lire con disponibilità delle regioni e province autonome, come riportato nella suddetta tabella 1.

2. Le quote a carico del Fondo di rotazione vengono erogate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate al Fondo medesimo dal Ministero per le politiche agricole che provvederà alla ripartizione dei finanziamenti tra le regioni e le province autonome interessate per le iniziative di competenza regionale, nonché all'individuazione dei soggetti beneficiari per le iniziative di carattere multiregionale (regolamento n. 950/97, art. 28 e regolamento n. 2200/96), tenendo conto dei livelli di spesa raggiunti.

Le predette erogazioni sono effettuate al netto delle somme di cui alla tabella 2, trasferite dal Fondo in eccedenza rispetto alle rendicontazioni al 31 dicembre 1993 risultanti dalla ricognizione richiamata in premessa, nonché di quelle trasferite a valere sulle assegnazioni già disposte per la programmazione 1994-1996, di cui alla tabella 3.

3. Per la conclusiva definizione dei rapporti intercorrenti tra il Fondo di rotazione e le regioni e province autonome, il predetto Fondo è autorizzato ad erogare direttamente le somme rendicontate al 31 dicembre 1993 e non ancora trasferite, come indicato nella tabella 2. Eventuali differenze che verranno riscontrate rispetto ai relativi rimborsi disposti dalla Commissione europea daranno luogo ad ulteriori conguagli con le regioni e le province autonome interessate, mediante imputazione all'ultima annualità degli interventi.

4. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 4253/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo è autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo di cui alla presente delibera.

5. Le regioni, le province autonome ed il Ministero per le politiche agricole adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi.

6. Le amministrazioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, effettuano i necessari controlli. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

7. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura delle amministrazioni titolari, al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

8. L'attuazione dei regolamenti delle azioni indirette dell'obiettivo 5a, relativi ai periodi precedenti al 31 dicembre 1993, che non sono confluiti nella nuova programmazione 1994-1999, è oggetto di ricognizione da parte del Ministero per le politiche agricole, allo scopo di definire i rapporti finanziari tra i soggetti interessati, regioni e province autonome, e il Fondo di rotazione.

9. La presente delibera annulla e sostituisce il piano finanziario di cui all'allegato 2 delle delibere 20 dicembre 1994 e 8 agosto 1995, fatti salvi gli effetti già prodotti.

Roma, 3 dicembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1998
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 190

TABELLA 1

OBIETTIVO 5A REGIONI FUORI OBIETTIVO 1

AZIONI INDIRETTE - REG (CE) N 950/97 (SOSTITUISCE IL REG CEE N 2328/91) REG (CE) N 2200/96 (SOSTITUISCE IL REG CEE N 1035/72), REG (CE) N 952/97 (SOSTITUISCE IL REG CEE N 1360/78) E DIR. 159/72/CEE

SPESA NAZIONALE PUBBLICA

PERIODO 1994-1999

(importi in migliaia di lire)

REG. (CE) N. 950/97 E DIR. 159/72/CEE	FONDO DI ROTAZIONE L. 183/87 (1)							TOTALE REGIONE	TOTALE NAZIONALE
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	TOTALE		
Valle d'Aosta	1.220.273	1.389.248	2.367.535	4.397.703	4.976.116	5.816.654	20.167.529	8.643.223	28.810.752
Piemonte	21.896.276	23.755.379	39.295.247	56.932.274	63.640.637	73.324.844	278.844.657	119.504.847	398.349.504
Lombardia	10.552.871	6.762.871	10.078.791	32.589.683	37.238.209	44.019.479	141.241.904	60.532.240	201.774.144
P.A. Bolzano	4.142.544	4.569.606	5.509.516	7.225.647	7.946.042	8.974.488	38.367.843	16.443.357	54.811.200
P.A. Trento	5.799.235	3.707.602	8.182.128	9.674.925	10.691.125	12.147.151	50.202.166	21.515.210	71.717.376
Veneto	7.362.953	7.406.655	25.210.463	38.943.032	44.221.982	51.902.989	175.048.074	75.020.598	250.068.672
Friuli-Venezia Giulia	4.532.701	4.919.146	6.983.744	5.244.199	5.534.115	5.924.166	33.138.071	14.202.025	47.340.096
Liguria	6.158.249	6.209.037	7.274.381	14.894.321	16.747.511	19.431.602	70.715.101	30.306.467	101.021.568
Emilia-Romagna	7.631.712	17.586.981	23.302.012	37.875.212	42.642.362	49.550.966	178.589.245	76.538.243	255.127.488
Toscana	5.726.682	5.301.088	9.120.369	18.541.575	21.012.570	24.604.689	84.306.973	36.131.555	120.438.528
Umbria (2)	3.171.510	3.748.855	4.469.540	13.453.811	14.596.036	16.251.984	55.691.736	4.881.384	60.573.120
Marche (2)	4.275.403	5.371.128	13.775.628	24.553.360	26.543.426	29.420.333	103.939.278	10.038.066	113.977.344
Lazio	5.671.285	4.867.471	5.999.507	13.178.806	14.850.634	17.274.578	61.842.281	26.503.831	88.346.112
Abruzzo	-	-	-	9.257.472	9.257.472	9.257.472	27.772.416	11.902.464	39.674.880
TOTALE	88.141.694	95.595.067	161.568.861	286.762.020	319.898.237	367.901.395	1.319.867.274	512.163.510	1.832.030.784
ART. 28 REG. (CE) N. 950/97	201.438	105.092	244.584	523.164	-	-	1.074.278	-	1.074.278
REG. (CE) N. 2200/96 (3)	1.018.000	625.000	1.484.000	4.800.000	3.494.000	3.494.000	14.915.000	2.996.000	17.911.000
REG. (CEE) N. 952/97	693.000	1.132.000	2.955.937	6.979.000	4.569.000	3.023.000	19.351.937	8.260.286	27.612.223
TOTALE AZIONI INDIRETTE	90.054.132	97.457.159	166.253.382	299.064.184	327.961.237	374.418.395	1.355.208.489	523.419.796	1.878.628.285

(1) Ivi comprese le risorse provenienti da assegnazioni CIPE anteriori al 31.12.1993, pari a 105.877.159 migliaia di lire e le risorse assegnate con delibere 20.12.94 e 8.8.95, pari a 508.426.000 migliaia di lire.
(2) Il Fondo assume a proprio carico le quote delle Regioni Umbria e Marche per il periodo 1997-1999, pari rispettivamente a 13.290.549 e 24.155.136 migliaia di lire.
(3) E' prevista la partecipazione finanziaria delle Regioni a partire dal 1998

TABELLA 2

OBIETTIVO 5A - REGIONI FUORI OBIETTIVO 1
AZIONI INDIRETTE - REG (CE) N 950/97 (SOSTITUISCE IL REG CEE N 2328/91), REG (CE) N 2200/96 (SOSTITUISCE IL REG CEE N 1035/72),
REG. (CE) N 952/97 (SOSTITUISCE IL REG. CEE N 1360/78) E DIR. 159/72/CEE
QUADRO DELLE ASSEGNAZIONI STATALI, DELLE RENDICONTAZIONI E DEI TRASFERIMENTI A VALERE SULLA LEGGE N 183/1987

REGIONI	RISORSE ASSEGNATE AL 31/12/1993	RISORSE RENDICONTATE AL 31/12/1993	RISORSE NON RENDICONTATE AL 31/12/1993	RISORSE TRASFERITE	ULTERIORI RISORSE DA TRASFERIRE	RISORSE TRASFERITE IN ECCEDENZA RISPETTO ALLE RENDICONTAZIONI
	(1)	(2)	(3) = (1-2)	(4)	(5) = (2-4)	(6) = (4-2)
VALLE D'AOSTA	17.469.226	17.469.226	-	16.324.280	1.144.946	-
PIEMONTE	146.251.503	146.251.503	-	136.934.924	9.316.579	-
LOMBARDIA	104.995.884	101.249.202	3.746.682	95.022.477	6.226.725	-
P.A. BOLZANO	31.468.390	31.468.390	-	29.014.850	2.453.540	-
P.A. TRENTO	31.961.676	31.961.676	-	30.179.201	1.782.475	-
VENETO	87.988.871	87.988.871	-	78.832.562	9.156.309	-
FRIULI-V.G.	26.952.384	26.952.384	-	26.392.777	559.607	-
LIGURIA	31.980.970	31.980.970	-	29.570.121	2.410.849	-
EMILIA-ROMAGNA	117.713.000	88.067.441	29.645.559	99.316.513	-	11.249.072
TOSCANA	80.959.428	76.886.398	4.073.030	71.585.346	5.301.052	-
UMBRIA	37.815.560	28.067.660	9.747.900	33.795.283	-	5.727.623
MARCHE	46.553.075	21.219.918	25.333.157	43.921.074	-	22.701.156
LAZIO	40.211.027	6.880.197	33.330.830	28.007.807	-	21.127.610
TOTALE	802.320.994	696.443.836	105.877.158	718.897.215	38.352.082	60.805.461

Nota Importi derivanti dalla ricognizione effettuata dal Ministero per le Politiche Agricole e dal Ministero del Tesoro (R G S)

TABELLA 3

OBIETTIVO 5A - REGIONI FUORI OBIETTIVO 1

AZIONI INDIRETTE - REG (CE) N 950/97 (SOSTITUISCE IL REG CEE N 2328/91) REG (CE) N 2200/96 (SOSTITUISCE IL REG CEE N 1035/72),

REG (CE) N 952/97 (SOSTITUISCE IL REG CEE N 1360/78) E DIR 159/72/CEE

QUADRO COMPLESSIVO DELLE FONTI DI COFINANZIAMENTO STATALE PER IL PERIODO 1994-1999

(importi in migliaia di lire)

REG. (CE) N. 950/97 E DIR. 159/72/CEE	SOMME PROVENIENTI DA ASSEGNAZIONI ANTERIORI AL 31/12/93 (Tab. 2 col. 3)	ASSEGNAZIONI GIA' DISPOSTE CON DELIBERE 20/12/94 e 8/8/95 (L. 183/87)	ULTERIORI ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON LA PRESENTE DELIBERA (L. 183/87)	TOTALE COFINANZIAMENTO STATALE PERIODO 1994- 1999
	(1)	(2)	(3) = 4 - (1 + 2)	(4)
Valle d'Aosta	-	7.430.826	12.736.703	20.167.529
Piemonte	-	102.745.115	176.099.542	278.844.657
Lombardia	3.746.682	52.042.885	85.452.337	141.241.904
P.A. Bolzano	-	14.135.568	24.232.275	38.367.843
P.A. Trento	-	18.499.723	31.702.443	50.202.166
Veneto	-	64.498.900	110.549.174	175.048.074
Friuli-Venezia Giulia	-	12.209.875	20.928.196	33.138.071
Liguria	-	26.055.949	44.659.152	70.715.101
Emilia-Romagna	29.645.559	65.806.090	83.137.596	178.589.245
Toscana	4.073.030	31.063.656	49.170.287	84.306.973
Umbria	9.747.900	15.624.318	30.319.518	55.691.736
Marche	25.333.157	29.399.682	49.206.439	103.939.278
Lazio	33.330.830	22.787.174	5.724.277	61.842.281
Abruzzo	-	-	27.772.416	27.772.416
TOTALE	105.877.158	462.299.761	751.690.355	1.319.867.274
ART. 28 REG. (CE) N. 950/97	-	13.385.000	- 12.310.722	1.074.278
REG. (CE) N. 2200/96	-	3.381.000	11.534.000	14.915.000
REG. (CE) N. 952/97	-	29.360.239	- 10.008.302	19.351.937
TOTALE AZIONI INDIRETTE	105.877.158	508.426.000	740.905.331	1.355.208.489

98A1644

DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997.

Definizione, coordinamento e finanziamento degli interventi da effettuarsi nel corso degli anni 1997 e 1998 con il concorso del Fondo sociale europeo, in relazione ai programmi operativi «Parco progetti: una rete per lo sviluppo locale» nell'ambito degli obiettivi 1 e 3 del regolamento n. 2052/88. (Deliberazione n. 231/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978 e successive modificazioni, che all'art. 25 prevede l'istituzione di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991);

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, è stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/88;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visto l'art. 1, comma 72 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 1996, di attuazione delle misure di cui alla richiamata legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Viste le norme sulla riprogrammazione di cui all'art. 2, commi 96 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88 come modificato dal regolamento n. 2081/93 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88 come modificato dal regolamento n. 2082/93 relativo al coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli per la Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento(CEE) del Consiglio delle comunità europee n. 4255/88 come modificato dal regolamento n. 2084/93 relativo al Fondo sociale europeo;

Visti i Quadri comunitari di sostegno approvati dall'Unione europea relativi agli obiettivi 1 e 3 di cui al regolamento CEE n. 2052/88;

Visti i Programmi operativi multiregionali n. 970033/I-1 e n. 970034/I-3 a titolarità del Ministero del lavoro «Parco progetti: una rete per lo sviluppo locale», approvati dalla commissione dell'Unione europea, rispettivamente con decisione C(97) 1992 del 30 luglio 1997 e C(97) 1981 del 29 luglio 1997, contenenti gli interventi di Fondo sociale europeo per gli anni 1997 e 1998, a titolo degli obiettivi 1 e 3 di cui al regolamento CEE n. 2052/88;

Considerata la necessità di assicurare il finanziamento della quota nazionale dei predetti programmi operativi per gli anni 1997 e 1998;

Considerata, inoltre, la grave calamità naturale che ha colpito le regioni Marche ed Umbria, per le quali è necessario assumere a carico del Fondo di rotazione l'intera quota nazionale pubblica;

Rilevato che a fronte delle risorse rese disponibili in tale contesto dalla commissione Europea ammontanti complessivamente a 59,666 Mecu, a valere sul Fondo sociale europeo, per gli anni 1997 e 1998, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali valutate in lire 75,967 miliardi;

Considerato di dover far ricorso alle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il cofinanziamento di parte nazionale pubblica nella misura di lire 61,419 miliardi, comprensivo della quota relativa alle regioni Marche ed Umbria;

Considerata l'esigenza di fissare, in termini di cassa, la predetta contribuzione a carico del Fondo di rotazione in distinte quote annuali riferite agli anni 1997 e 1998;

Vista la nota del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 5267 del 28 novembre 1997;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Le risorse finanziarie per il cofinanziamento nazionale delle azioni del Fondo sociale europeo, pari a complessive lire 75,967 miliardi, relative ai Programmi operativi multiregionali a titolarità del Mini-

stero del lavoro «Parco progetti: una rete per lo sviluppo locale», degli obiettivi 1 e 3, quali risultanti dalla allegata tabella, sono assicurate, per gli anni 1997 e 1998, quanto a lire 61,419 miliardi dalle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 (comprensive della quota relativa alle regioni Marche e Umbria) e quanto a lire 14,548 miliardi dai bilanci regionali.

2. Ai fini dell'attuazione delle azioni, il predetto Fondo di rotazione provvede, in conformità alle vigenti disposizioni, alle erogazioni di competenza, sulla base di apposite richieste fatte pervenire al Fondo medesimo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La richiesta relativa al primo anticipo viene avanzata dallo stesso Ministero a seguito della pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. I titolari dei programmi verificano che gli operatori, nella elaborazione dei progetti formativi, inseriscano fra i relativi costi, anche quelli gravanti sulla finanza pubblica a titolo di indennità per cassa integrazione, mobilità, sgravi contributivi ed istituti similari, il cui ammontare viene posto in detrazione delle quote a carico del Fondo di rotazione e dei bilanci regionali, come determinate al precedente comma 1. Le risultanze di tale verifica sono comunicate a cura dei titolari dei programmi al Ministero del lavoro e previdenza sociale ed al Ministero del tesoro, ai fini della sottoposizione al CIPE di apposita delibera di rimodulazione del cofinanziamento nazionale pubblico.

5. Il Ministero del lavoro e previdenza sociale adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi agli interventi in questione.

6. I dati relativi alla attuazione degli interventi vengono trasmessi a cura dell'amministrazione titolare, al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato secondo le modalità vigenti.

Roma, 3 dicembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 18 febbraio 1998
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 246

ALLEGATO

INTERVENTI FONDO SOCIALE EUROPEO
PARCO PROGETTI
(Valori in milioni di lire - tasso di conversione Ecu/Lira = 2000)

OBIETTIVO 1			
	L. 183/87	REGIONI	TOTALE COFINANZIAMENTO NAZIONALE
1997	13.977	3.494	17.471
1998	6.988	1.747	8.735
TOTALE	20.965	5.241	26.206

OBIETTIVO 3			
	L. 183/87	REGIONI	TOTALE COFINANZIAMENTO NAZIONALE
1997	26.969	6.205	33.174
1998	13.485	3.102	16.587
TOTALE	40.454	9.307	49.761

97A1645

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 17 ottobre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale 22 ottobre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 262 dell'8 novembre 1996, recante modificazioni allo statuto dell'Università;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1994, con il quale sono state introdotte modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario della facoltà di ingegneria;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 20 giugno 1997;

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come di seguito indicato.

2. All'art. 129, l'elenco dei titoli di studio conferiti dalla facoltà di ingegneria è modificato come segue:

sono aggiunti i diplomi universitari in:

Ingegneria aerospaziale;

Ingegneria biomedica;

Ingegneria elettrica.

3. Alle tabelle riguardanti i corsi di diploma in ingegneria, sono aggiunte le seguenti tabelle:

CORSO DI DIPLOMA
IN INGEGNERIA AEROSPAZIALE

TABELLA *A*

	Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare	Moduli
A02A	Analisi matematica - A01C Geometria	4
A03X	Fisica matematica - A04A Analisi numerica	
A01A	Logica matematica - A01B Algebra	
A02B	Probabilità e statistica matematica - S01A Statistica	
B01A	Fisica generale - B03X Struttura della materia	2
C06X	Chimica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
H15X	Estimo - I27X Ingegneria economico gestionale	1
P01A	Economia politica	

TABELLA *B.3*

	Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare	Moduli
H07A	Scienza delle costruzioni	1
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	
I05A	Fisica tecnica industriale	1
I03X	Fluidodinamica	
I15B	Principi di ingegneria chimica	
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	1
I17X	Elettrotecnica	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione - I13X Metallurgia	1
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	
I19X	Sistemi elettrici per l'energia	

TABELLA *C.3.1*

	Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare	Moduli
I03X	Fluidodinamica	2
I02A	Meccanica del volo	1
I02B	Costruzioni e strutture aerospaziali	2
I02C	Impianti e sistemi aerospaziali	1
I04A	Propulsione aerospaziale	2
K01X	Elettronica - K04X Automatica	1

+ 6 moduli didattici da definire in sede locale.

CORSO DI DIPLOMA
IN INGEGNERIA BIOMEDICA

TABELLA *A*

Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare		Moduli
A02A	Analisi matematica - A01C Geometria	4
A03X	Fisica matematica - A04A Analisi numerica	
A01A	Logica matematica - A01B Algebra	
A02B	Probabilità e statistica matematica - S01A Statistica	
B01A	Fisica generale - B03X Struttura della materia	2
C06X	Chimica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
H15X	Estimo - I27X Ingegneria economico gestionale	1
P01A	Economia politica	

TABELLA *D.1*

Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare		Moduli
E05A	Biochimica	2
E13X	Biologia applicata	
E04A	Fisiologia generale	
E06A	Fisiologia umana	
K06X	Bioingegneria elettronica	3
I26A	Bioingegneria meccanica	
I26B	Bioingegneria chimica	
I03X	Fluidodinamica	1
I04B	Macchine a fluido	1
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	
I05A	Fisica tecnica industriale	
I05B	Fisica tecnica ambientale	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	1
I26B	Biongegneria chimica	
I17X	Elettrotecnica	1
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	
K01X	Elettronica	1
K03X	Telecomunicazioni	2
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	
K04X	Automatica	1

+ 7 moduli didattici da definire in sede locale.

CORSO DI DIPLOMA
IN INGEGNERIA ELETTRICA

TABELLA *A*

Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare		Moduli
A02A	Analisi matematica - A01C Geometria	4
A03X	Fisica matematica - A04A analisi numerica	
A01A	Logica matematica - A01B Algebra	
A02B	Probabilità e statistica matematica - S01A Statistica	
B01A	Fisica generale - B03X Struttura della materia	2
C06X	Chimica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
H15X	Estimo - I27X Ingegneria economico gestionale	1
P01A	Economia politica	

TABELLA *B.3*

Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare		Moduli
H07A	Scienza delle costruzioni	1
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	
I05A	Fisica tecnica industriale	
I03X	Fluidodinamica	1
I15B	Principi di ingegneria chimica	
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	1
I17X	Elettrotecnica	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione - I13X Metallurgia	1
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	
I19X	Sistemi elettrici per l'energia	

TABELLA *C.3.3*

Sigla e titolo del settore scientifico-disciplinare		Moduli
I17X	Elettrotecnica	1
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1
I19X	Sistemi elettrici per l'energia	
K01X	Elettronica	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1
I19X	Sistemi elettici per l'energia	1
K10X	Misure elettriche ed elettroniche	1
K01X	Elettronica	1
K04X	Automatica	1

+ 8 moduli didattici da definire in sede locale.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pisa, 17 ottobre 1997

Il rettore: DENTI

98A1646

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 456, recante: «Proroga di termini relativi al settore universitario ed alla ricerca scientifica».

Il decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 456, recante: «Proroga di termini relativi al settore universitario ed alla ricerca scientifica», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 31 dicembre 1997.

98A1680

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di annullamento di un biglietto della Lotteria nazionale ad estrazione istantanea «Milionaria»

Il biglietto della Lotteria nazionale ad estrazione istantanea «Milionaria» appresso elencato è stato annullato in quanto oggetto di furto presso il magazzino vendita di Udine:

Serie 131, n. 075968.

98A1671

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione privata di fedeli «Gruppo promotore del movimento per un mondo migliore», in Roma.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1998, è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato dell'associazione privata di fedeli «Gruppo promotore del movimento per un Mondo migliore», con sede in Roma, via Monte Altissimo, 23, e ne è stato reso esecutivo il relativo statuto, già approvato dal Pontificio Consiglio dei laici con atto n. 980/97/AIC - 31 del 18 agosto 1997.

98A1652

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.23958.XVJ(1227) del 22 gennaio 1998 l'artificio pirotecnico denominato «Granata Alessi calibro 100», che la ditta Pirotecnica Alessi Domenico di Allevi Giovanna intende produrre nella propria fabbrica sita in Piane (Ascoli Piceno), località Montegiorgio, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23953.XVJ(1222) del 22 gennaio 1998 l'artificio pirotecnico denominato «Granata Alessi 8 scala 2 intrecci 4 colpi e intrecci calibro 130», che la ditta Pirotecnica Alessi Domenico di Allevi Giovanna intende produrre nella propria fabbrica sita in Piane (Ascoli Piceno), località Montegiorgio, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23959.XVJ(1228) del 22 gennaio 1998 l'artificio pirotecnico denominato «Sfera crisantemo Alessi multicolore calibro 210», che la ditta Pirotecnica Alessi Domenico di Allevi Giovanna intende produrre nella propria fabbrica sita in Piane (Ascoli Piceno), località Montegiorgio, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.22875.XV.J(1459) del 28 gennaio 1998 l'artificio pirotecnico denominato «Raffaello 75 multicolore», che la ditta Pirotecnica Benassi cav. Vittorino S.n.c. intende produrre nella propria fabbrica sita in Castel d'Aiano (Bologna), località Rocca di Roffena, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23956.XVJ(1225) del 22 gennaio 1998 l'artificio pirotecnico denominato «Sfera multi-flash salice Alessi calibro 100», che la ditta Pirotecnica Alessi Domenico di Allevi Giovanna intende produrre nella propria fabbrica sita in Piane (Ascoli Piceno), località Montegiorgio, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

98A1653

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nuova autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ventolin»

Decreto NCR n. 31 del 12 gennaio 1998

Specialità medicinale: «VENTOLIN» nella forma e confezione: polvere per inalazione in inalatore «Diskus»: 60 dosi da 200 µg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2 - codice fiscale 00212840235.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Glaxo Operation U.K. Ltd, nello stabilimento sito in Ware Hertfordshire (Gran Bretagna).

Le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuati anche dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in San Polo di Torrile (Parma), strada Asolana n. 68.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

60 dosi da 200 µg.

A.I.C. n. 022984138 (in base 10) PXFGB (in base 32).

Classe: «c».

Composizione:

una dose contiene: principio attivo: salbutamolo solfato (pari a salbutamolo 200 µg) 240 µg.

Eccipienti: lattosio (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'asma bronchiale, broncopatia ostruttiva con componente asmatica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1587

Nuova autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mepivacaina cloridrato, con adrenalina, galenica senese».

Estratto decreto A.I.C. n. 32 del 12 gennaio 1998

Specialità medicinale: «Mepivacaina cloridrato, con adrenalina, galenica senese» nelle forme, confezioni e numeri di A.I.C.:

A.I.C. (base 10)	Conf.	Descrizione	Notazione 32
030904	015	5 Fiale 1 ml 1% +1:200000	0XH3QH
030904	027	50 Fiale 1 ml 1% +1:200000	0XH3QV
030904	039	100 Fiale 1 ml 1% +1:200000	0XH3R7
030904	041	5 Fiale 2 ml 1% +1:200000	0XH3R9
030904	054	50 Fiale 2 ml 1% +1:200000	0XH3RQ
030904	066	100 Fiale 2 ml 1% +1:200000	0XH3S2
030904	078	5 Fiale 5 ml 1% +1:200000	0XH3SG
030904	080	50 Fiale 5 ml 1% +1:200000	0XH3SJ
030904	092	100 Fiale 5 ml 1% +1:200000	0XH3SW
030904	104	5 Fiale 10 ml 1% +1:200000	0XH3T8
030904	116	50 Fiale 10 ml 1% +1:200000	0XH3TN
030904	128	100 Fiale 10 ml 1% +1:200000	0XH3U0
030904	130	5 Fiale 20 ml 1% +1:200000	0XH3U2
030904	142	50 Fiale 20 ml 1% +1:200000	0XH3UG
030904	155	100 Fiale 20 ml 1% +1:200000	0XH3UV
030904	167	5 Flaconi 50 ml 1% +1:200000	0XH3V7
030904	179	5 Fiale 1 ml 2% +1:200000	0XH3VM
030904	181	50 Fiale 1 ml 2% +1:200000	0XH3VP
030904	193	100 Fiale 1 ml 2% +1:200000	0XH3W1
030904	205	5 Fiale 2 ml 2% +1:200000	0XH3WF
030904	217	50 Fiale 2 ml 2% +1:200000	0XH3WT
030904	229	100 Fiale 2 ml 2% +1:200000	0XH3X5
030904	231	5 Fiale 5 ml 2% +1:200000	0XH3X7
030904	243	50 Fiale 5 ml 2% +1:200000	0XH3XM
030904	256	100 Fiale 5 ml 2% +1:200000	0XH3Y0
030904	268	5 Fiale 10 ml 2% +1:200000	0XH3YD
030904	270	50 Fiale 10 ml 2% +1:200000	0XH3YG
030904	282	100 Fiale 10 ml 2% +1:200000	0XH3YU
030904	294	5 Fiale 20 ml 2% +1:200000	0XH3Z6
030904	306	50 Fiale 20 ml 2% +1:200000	0XH3ZL
030904	318	100 Fiale 20 ml 2% +1:200000	0XH3ZY
030904	369	«Forte» 10 Fiale 5 ml 2% +1:100.000	0XH41K
030904	371	«Forte» 5 Fiale 2 ml 2% +1:100.000	0XH41M
030904	383	«Forte» 5 Fiale 5 ml 2% +1:100.000	0XH41Z
030904	395	«Forte» 5 Fiale 10 ml 2% +1:100.000	0XH42C
030904	407	«Forte» 5 Fiale 20 ml 2% +1:100.000	0XH42R
030904	419	«Forte» 50 Fiale 1 ml 2% +1:100.000	0XH433
030904	421	«Forte» 50 Fiale 2 ml 2% +1:100.000	0XH435
030904	433	«Forte» 50 Fiale 5 ml 2% +1:100.000	0XH43K
030904	445	«Forte» 50 Fiale 10 ml 2% +1:100.000	0XH43X
030904	458	«Forte» 50 Fiale 20 ml 2% +1:100.000	0XH44B
030904	460	«Forte» 100 Fiale 2 ml 2% +1:100.000	0XH44D
030904	472	«Forte» 100 Fiale 5 ml 2% +1:100.000	0XH44S
030904	484	«Forte» 100 Fiale 20 ml 2% +1:100.000	0XH454
030904	496	«Forte» 5 Tubofiale 1,8 ml 2% +1:100.000	0XH45J
030904	508	«Forte» 50 Tubofiale 1,8 ml 2% +1:100.000	0XH45W
030904	510	«Forte» 100 Tubofiale 1,8 ml 2% +1:100.000	0XH45Y
030904	522	«Forte» 5 Flaconi 50 ml 2% + 1:100.000	0XH46B
030904	534	5 Flaconi 50 ml 2% +1:200.000	0XH46Q
030904	546	«Forte» 5 Fiale 1 ml 2% +1:100.000	0XH472
030904	559	«Forte» 100 Fiale 1 ml 2% +1:100.000	0XH47H
030904	561	«Forte» 100 Fiale 10 ml 2% +1:100.000	0XH47K

Titolare A.I.C.: società Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Monteroni D'Arbia (Siena), via Cassia Nord, codice fiscale 00050110527.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata, sarà effettuata dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Monteroni D'Arbia (Siena), via Cassia Nord.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: «c».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: la concentrazione 1% (fiale, tubofiale e flaconi) con adrenalina 1:200.000 contiene:

principio attivo: Mepivacaina cloridrato 10 mg (pari a mepivacaina base 8,7 mg) Adrenalina tartrato acido 0,009 mg (pari ad adrenalina base 0,005 mg);

eccipienti fiale e tubofiale: Sodio cloruro, Sodio metabisolfito, Acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

eccipienti flaconi: Sodio cloruro, Sodio metabisolfito, Metile para idrossi benzoato, Acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

La concentrazione 2% (fiale, tubofiale e flaconi) con adrenalina 1:200.000 contiene:

principio attivo: Mepivacaina cloridrato 20 mg (pari a mepivacaina base 17,4 mg), Adrenalina tartrato acido 0,009 mg (pari ad adrenalina base 0,005 mg);

eccipienti fiale e tubofiale: Sodio cloruro, Sodio metabisolfito, Acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

eccipienti flaconi: Sodio cloruro, Sodio metabisolfito, Metile para idrossi benzoato, Acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

La concentrazione 2% (fiale, tubofiale e flaconi) con adrenalina 1:100.000 contiene:

principio attivo: Mepivacaina cloridrato 20 mg (pari a mepivacaina base 17,4 mg), Adrenalina tartrato acido 0,018 mg (pari ad adrenalina base 0,010 mg);

eccipienti fiale e tubofiale: Sodio cloruro, Sodio metabisolfito, Acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

eccipienti flaconi: Sodio cloruro, Sodio metabisolfito, Metile para idrossi benzoato, Acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: la Mepivacaina cloridrato con adrenalina galenica senese è indicata in tutti gli interventi di:

medicina generale (causalgie, nevralgie, ecc.);

medicina sportiva (strappi muscolari, meniscopatie, ecc.);

ortopedia (riduzione fratture, ecc.);

otorinolaringoiatra (tonsillectomia, rinoplastica, interventi sull'orecchio medio, ecc.);

oculistica (blocco retrobulbare, ecc.);

dermatologia (asportazione verruche, cisti, dermoidi, ecc.);

ostreticia e ginecologia;

chirurgia generale (piccola chirurgia), in cui si desideri un'anestesia prolungata, o ottenere ischemia assoluta della regione anestetizzata.

La forma in tubofiala è ad esclusivo uso del medico dentista ed è indicata in tutti gli interventi conservativi e chirurgici in odontostomatologia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1588

Nuova autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mepivacaina cloridrato galenica senese».

Estratto decreto A.I.C. n. 33 del 12 gennaio 1998

Specialità medicinale: «Mepivacaina cloridrato galenica senese» nelle forme, confezioni e numeri di A.I.C.:

A.I.C. (base 10) —	Conf. —	Descrizione —	A.I.C. (base 32) —
033640	018	«2%» 5 Fiale 5 ml	102MLL
033640	020	«2%» 5 Fiale 10 ml	102MLN
033640	032	«1%» 5 Fiale 10 ml	102MM0
033640	044	«3%» 5 Fiale 10 ml	102MMD
033640	057	«1%» 5 Fiale 20 ml	102MMT
033640	069	«2%» 5 Fiale 20 ml	102MN5
033640	071	«3%» 5 Fiale 20 ml	102MN7
033640	083	«1%» 50 Fiale 1 ml	102MNM
033640	095	«2%» 50 Fiale 1 ml	102MNZ
033640	107	«3%» 50 Fiale 1 ml	102MPC
033640	119	«1%» 50 Fiale 2 ml	102MPR
033640	121	«2%» 50 Fiale 2 ml	102MPT
033640	133	«3%» 50 Fiale 2 ml	102MQ5
033640	145	«1%» 50 Fiale 5 ml	102MQK
033640	158	«2%» 50 Fiale 5 ml	102MQY
033640	160	«3%» 50 Fiale 5 ml	102MR0
033640	172	«1%» 50 Fiale 10 ml	102MRD
033640	184	«2%» 50 Fiale 10 ml	102MRS
033640	196	«3%» 50 Fiale 10 ml	102MS4
033640	208	«1%» 50 Fiale 20 ml	102MSJ
033640	210	«2%» 50 Fiale 20 ml	102MSL
033640	222	«3%» 50 Fiale 20 ml	102MSY
033640	234	«1%» 100 Fiale 1 ml	102MTB
033640	246	«2%» 100 Fiale 1 ml	102MTQ
033640	259	«3%» 100 Fiale 1 ml	102MU3
033640	261	«1%» 100 Fiale 2 ml	102MU5
033640	273	«2%» 100 Fiale 2 ml	102MUK
033640	285	«3%» 100 Fiale 2 ml	102MUX
033640	297	«1%» 100 Fiale 5 ml	102MV9
033640	309	«2%» 100 Fiale 5 ml	102MVP
033640	311	«3%» 100 Fiale 5 ml	102MVR
033640	323	«1%» 100 Fiale 10 ml	102MW3
033640	335	«2%» 100 Fiale 10 ml	102MWH
033640	347	«3%» 100 Fiale 10 ml	102MWV
033640	350	«1%» 100 Fiale 20 ml	102MWY
033640	362	«2%» 100 Fiale 20 ml	102MXB
033640	374	«3%» 100 Fiale 20 ml	102MXQ
033640	386	«1%» 5 Tubofiale 1,8 ml	102MY2
033640	398	«2%» 5 Tubofiale 1,8 ml	102MYG
033640	525	«1%» 5 Fiale 5 ml	102N2F
033640	400	«3%» 5 Tubofiale 1,8 ml	102MYJ
033640	412	«1%» 50 Tubofiale 1,8 ml	102MYW
033640	424	«2%» 50 Tubofiale 1,8 ml	102MZ8
033640	436	«3%» 50 Tubofiale 1,8 ml	102MZN
033640	448	«1%» 100 Tubofiale 1,8 ml	102N00
033640	451	«2%» 100 Tubofiale 1,8 ml	102N03
033640	463	«3%» 100 Tubofiale 1,8 ml	102N0H
033640	475	«1%» 5 Flaconi 50 ml	102N0V
033640	487	«2%» 5 Flaconi 50 ml	102N17
033640	499	«3%» 5 Flaconi 50 ml	102N1M
033640	513	«1%» 5 Fiale 2 ml	102N21
033640	501	«1%» 5 Fiale 1 ml	102N1P
033640	537	«2%» 5 Fiale 1 ml	102N2T
033640	549	«2%» 5 Fiale 2 ml	102N35
033640	552	«3%» 5 Fiale 1 ml	102N38
033640	564	«3%» 5 Fiale 2 ml	102N3N
033640	576	«3%» 5 Fiale 5 ml	102N40

Titolare A.I.C.: società Industria Farmaceutica Galenica Senese S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Monteroni D'Arbia (Siena), via Cassia Nord, codice fiscale 00050110527.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento, della specialità medicinale sopra indicata, sarà effettuata dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Monteroni D'Arbia (Siena), via Cassia Nord.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: «c».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: la concentrazione 1% (fiale, tubofiale e flaconi) contiene:

principio attivo: Mepivacaina cloridrato 10 mg (pari a mepivacaina 8,7 mg);

eccipienti fiale e tubofiale: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

eccipienti flaconi: sodio cloruro, metile para idrossi benzoato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

La concentrazione 2% (fiale, tubofiale e flaconi) contiene:

principio attivo: Mepivacaina cloridrato 20 mg (pari mepivacaina 17,4 mg);

eccipienti fiale e tubofiale: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

eccipienti flaconi: sodio cloruro, metile para idrossi benzoato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

La concentrazione 3% (fiale, tubofiale e flaconi) contiene:

principio attivo: Mepivacaina cloridrato 30 mg (pari a mepivacaina 26,1 mg);

eccipienti fiale e tubofiale: sodio cloruro, sodio metabisolfito, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

eccipienti flaconi: sodio cloruro, sodio metabisolfito, metile para idrossi benzoato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: la Mepivacaina Cloridrato Senese è indicata in tutti gli interventi di:

medicina generale (causalgie, nevralgie, ecc.); medicina sportiva (strappi muscolari, meniscopatie, ecc.); ortopedia (riduzione fratture, ecc.); otorinolaringoiatra (tonsillectomia, rinoplastica, interventi sull'orecchio medio, ecc.); oculistica (blocco retrobulbare, ecc.); dermatologia (asportazione verruche, cisti, dermoidi, ecc.); ostreticia e ginecologia; chirurgia generale (piccola chirurgia).

La forma in tubofiala è ad esclusivo uso del medico dentista ed è indicata in tutti gli interventi conservativi e chirurgici in odontostomatologia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1590

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Retrovir»

Decreto MCR n. 30 del 12 gennaio 1998

Specialità medicinale: «RETROVIR» nella forma e confezioni: 40 capsule 250 mg.

Titolare A.I.C.: The Wellcome Foundation Ltd di Londra (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla società Glaxo Wellcome S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2 - codice fiscale 00212840235.

Modifiche apportate:

confezione: in sostituzione della confezione: 40 capsule da 250 mg, è autorizzata la confezione: 60 capsule 250 mg.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

60 capsule 250 mg.

A.I.C. n. 026697110 (in base 10) 0TGRDQ (in base 32).

Classe: «a con applicazione della nota 37» - Prezzo L. 479.100, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione di medicinale soggetto a prescrizione medica rilasciata da un centro ospedaliero autorizzato.

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1586

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Reolase»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 33 del 2 febbraio 1998

Specialità medicinale «REOLASE»:

30 bustine granulato;

A.I.C.: n. 027322027.

Società Pulitzer Italiana S.r.l., via Tiburtina, 1004 - 00156 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: saccarosio 4685 mg, aroma banana (eliminato), aroma ciliegia 15 mg.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A1589

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rexan»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 34 del 2 febbraio 1998

Specialità medicinale: REXAN:

pomata 5% 10 g, A.I.C. n. 028468066;

pomata 5% g 3, A.I.C. n. 028468078.

Società Istituto chimico internazionale dr. Giuseppe Rende S.r.l., via Salaria, 1240 - 00138 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: tefose 1500 eliminato, glicerina eliminata, olio di vaselina eliminato, acido stearico eliminato, metile p-idrossibenzoato eliminato, acqua depurata q. b. a g 100, polossamero 407 g 1, alcool cetostearilico g 6,75, sodio laurilsolfato g 0,75, vaselina bianca g 12,5, paraffina liquida g 5, glicol propilenico g 40.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A1591

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Baxidin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 36 del 2 febbraio 1998

Specialità medicinale: BAXIDIN:

concentrato soluz. flac. 1.000 ml, A.I.C. n. 032158014;

concentrato soluz. 5.000 ml, A.I.C. n. 032158026;

concentrato soluz. 100 bust. monod. 25 ml, A.I.C. numero 032158038.

Società Bergamon S.r.l., via di Cancelliera, 60 - 00040 Ariccia (Roma).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: alcool isopropilico eliminato, alcool etilico g 4, profumo composto a base di pino ed eucaliptolo g 1, blu di metilene eliminato, blu patent mg 0,25, acqua depurata q.b. a 100 ml.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A1592

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Pneumorel» e «Trivastan».

Decreto n. 805/R.M.248/D135 del 24 febbraio 1998

Con il decreto di seguito specificato sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali.

PNEUMOREL: confezione iniettabile 6 f. 5 ml; A.I.C. n. 024429033, titolare di A.I.C. L.B.F. Biopharma;

TRIVASTAN: confezione iniettabile 5 f. 1 ml 3 mg; A.I.C. n. 023241033, titolare di A.I.C. Euthérapie;

TRIVASTAN: confezione iniettabile 10 f. 1 ml 3 mg; A.I.C. n. 023241045, titolare di A.I.C. Euthérapie;

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto farmaco biologico Stroder S.r.l., rappresentante per l'Italia delle sopraelencate specialità medicinali.

98A1678

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rekord B12 complex»

Decreto n. 805/R.M.150/D136 del 24 febbraio 1998

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

REKORD B12 COMPLEX: 10 flaconcini orali, A.I.C. n. 020545024.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite, titolare dell'autorizzazione.

98A1677

Revoca dellautorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Granocyte»

Decreto n. 805/R.M.182/D137 del 24 febbraio 1998

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

GRANOCYTE:

«47» 1 flac. liof. 47,0 MIU + 1 fiala 1,4, ml, A.I.C. n. 028686095;

«47» 5 flac. liof. 47,0 MIU + 5 fiala 1,4, ml, A.I.C. n. 028686107.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Rhone Poulenc Rorer S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

98A1676

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Myelostim»

Decreto n. 805/R.M.135/D138 del 24 febbraio 1998

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

MYELOSTIM:

«47» 1 flac. liof. 47,0 MIU + 1 fiala 1,4 ml, A.I.C. n. 029059058;

«47» 5 flac. liof. 47,0 MIU + 5 fiala 1,4 ml, A.I.C. n. 029059060.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Italfarmaco S.p.a., rappresentante della ditta Chugai Rhone Poulenc, titolare dell'autorizzazione.

98A1675

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Esiclene»

Decreto n. 805/R.M.41/D139 del 24 febbraio 1998

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

ESICLENE:

6 fliale 2 ml, A.I.C. n. 021662034;

20 compresse 5 mg, A.I.C. n. 021662022.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta LPB istituto farmaceutico S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

98A1674

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Recalcin»

Decreto n. 805/R.M.5/D140 del 24 febbraio 1998

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

RECALCIN:

5 flac. 50 UI + 5 f. solv. 1 ml, A.I.C. n. 028060022;

5 flac. 100 UI + 5 f. solv. 1 ml, A.I.C. n. 028060010.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sanofi Winthrop S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

98A1673

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rubidione»

Decreto n. 805/R.M.252/D141 del 24 febbraio 1998

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale.

RUBIDIONE, collirio 10 ml, A.I.C. n. 015052018.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Laboratorio farmaceutico specialità igienico terapeutiche S.r.l., titolare dell'autorizzazione.

98A1672

Revoche di autorizzazioni alla produzione di officina farmaceutica alla ditta «Fidia S.p.a.»

Con il decreto n. 805/R.O.275/D5 del 23 febbraio 1998, sono state revocate le autorizzazioni rilasciate con decreti n. 50/B datato 1° ottobre 1991 e n. 1158 datato 5 settembre 1996 alla ditta sottoindicata:

FIDIA S.p.a.: via Ponte della Fabbrica, 3/A - Abano Terme (Padova).

Motivo della revoca: scioglimento dell'officina consortile ai sensi del decrto ministeriale 24 febbraio 1997.

Decorrenza degli effetti: dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

98A1679

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 23976 del 20 gennaio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italfond, con sede in Bagnolo Mella (Brescia) e unità di Bagnolo Mella (Brescia), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 20 giugno 1995 al 19 dicembre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 20 dicembre 1995 al 19 giugno 1996.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6, dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale n. 23977 del 20 gennaio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cariboni Paride, con sede in Colico (Como), cantieri itineranti regione Lombardia per un massimo di 294 dipendenti e cantieri itineranti regione Trentino-Alto Adige - per un massimo di 76 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 maggio 1996 all'8 novembre 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 ottobre 1996, n. 21462.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 9 novembre 1996 all'8 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis,* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23978 del 20 gennaio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cariboni Paride, con sede in Colico (Como), unità in cantieri itineranti regione Emilia Romagna - per un massimo di 78 dipendenti e cantieri itineranti regione Lazio - per un massimo di 17 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 maggio 1996 all'8 novembre 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 novembre 1996, n. 21656.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 9 novembre 1996 all'8 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23984 del 27 gennaio 1998, è accertata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, relativamente al periodo dal 23 settembre 1996 al 22 settembre 1997, della ditta S.r.l. Linotypia Vacuna, con sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Linotypia Vacuna, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 23 settembre 1996 al 22 marzo 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 23985 del 27 gennaio 1998, è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, della ditta S.r.l. Romaprint, con sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.r.l. Romaprint, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta, è prorogata dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997.

Con decreto ministeriale n. 23986 del 27 gennaio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipa, con sede in Sommacampagna (Verona), unità di Albano S. Alessandro (Bergamo), per un massimo di 13 dipendenti, Arcole (Verona), per un massimo di 14 dipendenti, Casalnuovo di Napoli (Napoli), per un massimo di 5 dipendenti, Roma, per un massimo di 5 dipendenti e Sommacampagna (Verona), per un massimo di 70 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 settembre 1997 al 31 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23987 del 27 gennaio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leucci industriale (gruppo Fochi), con sede in Brindisi e unità di Brindisi, per un massimo di 307 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 settembre 1997 al 4 marzo 1998.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 5 marzo 1998 al 4 settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23988 del 27 gennaio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Selly Wilon, con sede in Napoli e unità di Napoli, per un massimo di 38 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 agosto 1996 al 28 febbraio 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 gennaio 1997, n. 22006.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 1° marzo 1997 al 28 agosto 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 gennaio 1997, n. 22006.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23989 del 27 gennaio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laboratorio farmaco biologico Crosara, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per un massimo di 24 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 dicembre 1996 al 22 giugno 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 22666.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 23 giugno 1997 al 23 luglio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23990 del 27 gennaio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laboratorio farmaco biologico Crosara, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per un massimo di 24 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 luglio 1997 al 22 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23991 del 27 gennaio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura Ultrasporting, con sede in Giulianova (Teramo) e unità di Giulianova (Teramo), per un massimo di 40 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 novembre 1997 al 4 maggio 1998.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 5 maggio 1998 al 4 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23992 del 27 gennaio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Santi costruzioni Di Santi Carlo & C., con sede in Parma e unità di Parma, per un massimo di 12 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 luglio 1997 al 6 gennaio 1998.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 7 gennaio 1998 al 6 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23993 del 27 gennaio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnovar italiana, con sede in Modugno (Bari) e unità di Modugno (Bari), per un massimo di 49 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 novembre 1997 al 2 maggio 1998.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 3 maggio 1998 al 1° giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23994 del 27 gennaio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnovar italiana, con sede in Modugno (Bari) e unità di Modugno (Modugno), per un massimo di 49 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 giugno 1997 al 2 novembre 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 settembre 1997, n. 23402.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23995 del 27 gennaio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.S. - Industrie Riunite del Savio, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), unità di Bagno di Romagna (Forlì), per un massimo di 55 dipendenti, Sesto Fiorentino (Firenze), per un massimo di 7 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 febbraio 1997 al 26 agosto 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 giugno 1997, n, 22887.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 27 agosto 1997 al 26 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23996 del 27 gennaio 1998, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 17 marzo 1997 al 16 marzo 1998 della ditta S.r.l. Way Assauto, con sede in Beinasco (Torino) e unità di Asti.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Way Assauto, con sede in Beinasco (Torino) e unità di Asti, per il periodo dal 17 marzo 1997 al 16 settembre 1997.

Istanza aziendale presentata l'11 aprile 1997 con decorrenza 17 marzo 1997.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 17 settembre 1997 al 26 marzo 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1997 con decorrenza 17 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23997 del 27 gennaio 1998, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 12 maggio 1997 all'11 maggio 1998 della ditta S.p.a. Nuovo Pignone, con sede in Firenze e unità di Bari.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuovo Pignone, con sede in Firenze e unità di Bari, per il periodo dal 12 maggio 1997 all'11 novembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 10 giugno 1997 con decorrenza 12 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23998 del 27 gennaio 1998, è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 6 maggio 1997 al 5 novembre 1997, della ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unità di Potenza.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unità di Potenza, per il periodo dal 6 maggio 1997 al 5 novembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1997 con decorrenza 6 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23999 del 27 gennaio 1998, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 3 febbraio 1997 al 2 febbraio 1998, della ditta S.p.a. Nuovo Pignone, con sede in Firenze e unità di Roma.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nuovo Pignone, con sede in Firenze e unità di Roma, per il periodo dal 3 febbraio 1997 al 2 agosto 1997.

Istanza aziendale presentata il 14 febbraio 1997 con decorrenza 3 febbraio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24000 del 27 gennaio 1998, in favore di n. 24 unità dipendenti dalla S.r.l. Imec di Torre Annunziata (Napoli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° ottobre 1996 al 31 marzo 1997.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 1° aprile 1997 al 30 settembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concesso per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 maggio 1997, n. 22681.

Con decreto ministeriale n. 24001 del 27 gennaio 1998:

1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogata la concessione del trattamento sraordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997, con effetto dal 1° ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Enichem, con sede in Milano e unità di Priolo Gargallo (Siracusa), per un massimo di 47 dipendenti, per il periodo dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla Direzione del lavoro competente, in data 27 novembre 1997, come da protocollo dello stesso;

2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997, con effetto 1° ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Agricoltura, con sede in Palermo e unità di Priolo Gargallo (Siracusa), per un massimo di 12 dipendenti, per il periodo dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla Direzione del lavoro competente, in data 25 novembre 1997, come da protocollo dello stesso;

3) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 2 ottobre, con effetto dal 26 agosto 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Gruppo tessile salernitano - G.T.S., con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e unità di Nocera Inferiore (Salerno), per un massimo di 297 dipendenti, per il periodo dal 26 novembre 1997 al 25 febbraio 1998.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla Direzione del lavoro competente, in data 27 novembre 1997, come da protocollo dello stesso.

Con decreto ministeriale n. 24002 del 27 gennaio 1998:

1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, è prorogata la concessione del trattamento sraordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 3 febbraio 1997, con effetto dal 1° maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Itel, con sede in S. Gregorio di Catania (Catania) e unità di Siracusa, per un massimo di 62 dipendenti, per il periodo dal 1° novembre 1997 al 30 aprile 1998.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla Direzione del lavoro competente, in data 19 novembre 1997, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come sopra prorogata è ridotta del dieci per cento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale;

2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale già disposta con decreto ministeriale del 30 maggio 1997, con effetto dal 2 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. I.A.S. - Industria autoveicoli speciali, con sede in Città Giardino, frazione Melilli (Siracusa) e unità di Città Giardino, frazione Melilli (Siracusa), per un massimo di 13 dipendenti, per il periodo dal 2 novembre 1997 al 1° maggio 1998.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla Direzione del lavoro competente, in data 16 dicembre 1997, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come sopra prorogata è ridotta del dieci per cento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale;

3) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novemre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 14 marzo 1997, con effetto dal 7 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Siricem, con sede in Siracusa è unità di Priolo (Siracusa), per un massimo di 16 dipendenti, per il periodo dal 7 dicembre 1997 al 6 giugno 1998.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla Direzione del lavoro competente, in data 19 dicembre 1997, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come sopra prorogata è ridotta del dieci per cento.

98A1623

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 5 febbraio 1998 il dott. Enrico Fiorentini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Pian d'Arcione», con sede in Tarquinia (Viterbo), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 23 settembre 1994 in sostituzione del rag. Gianfranco Bastari, revocato.

Con decreto direttoriale in data 5 febbraio 1998 il rag. Mari Grannò è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Ferrcoop a r.l.», con sede in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale del 23 maggio 1988, in sostituzione del dott. Tito Alessandrini, revocato.

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 5 febbraio 1998 il dott. Gianluca Venturi è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Artigiani De Grandis», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 20 giugno 1979 in sostituzione dell'avv. Dario Caniglia, revocato.

98A1654

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Limitazione della attività autorizzata alla società «Consulauditing S.r.l.», in Milano

Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 24 febbraio 1998 è stato modificato il decreto ministeriale 28 gennaio 1991, con il quale la società «Consulauditing S.r.l.», con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio della attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende, nella parte relativa all'attività autorizzata, limitata allo svolgimento della attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

La presente autorizzazione si intende riferita alle attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, esercitabili ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportanti il controllo di legge dei documenti contabili.

98A1651

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 27 febbraio 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1786,38
ECU	1947,51
Marco tedesco	985,48
Franco francese	293,89
Lira sterlina	2940,92
Fiorino olandese	874,35
Franco belga	47,755
Peseta spagnola	11,628
Corona danese	258,54
Lira irlandese	2442,70
Dracma greca	6,220
Escudo portoghese	9,625
Dollaro canadese	1255,54
Yen giapponese	14,144
Franco svizzero	1216,05
Scellino austriaco	140,08
Corona norvegese	236,53
Corona svedese	222,85
Marco finlandese	324,59
Dollaro australiano	1211,17

98A1748

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1997

Il conto riassuntivo del Tesoro che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1996		441.445.986.306		
Gestione di bilancio	Entrate finali	641.881.036.216.741		12.914.547.476.321
	Spese finali		628.966.488.740.420	
	Rimborso di prestiti		236.807.540.269.924	
	Accensione di prestiti	374.669.635.019.254		
	TOTALE	1.016.550.671.235.995	865.774.029.010.344	150.776.642.225.646
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	5.593.737.939.453.034	5.539.698.396.833.661	54.039.542.619.373
	Crediti di tesoreria (*a*)	2.761.307.831.941.180	2.966.227.830.447.593	— 204.919.998.506.413
	TOTALE	8.355.045.771.394.214	8.505.926.227.281.254	— 150.880.455.887.040
Decreti ministeriali di scarico			0	
	TOTALE COMPLESSIVO	9.372.037.888.616.515	9.371.700.256.291.598	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1997			337.632.324.917	
	TOTALE A PAREGGIO	9.372.037.888.616.515	9.372.037.888.616.515	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1996	Al 31 dicembre 1997	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	441.445.986.306	337.632.324.917	— 103.813.661.389
Crediti di tesoreria	734.461.348.226.630	939.381.346.733.043	204.919.998.506.413
TOTALE	734.902.794.212.936	939.718.979.057.960	204.816.184.845.024
Debiti di tesoreria	1.178.655.136.793.674	1.232.694.679.413.047	— 54.039.542.619.373
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 443.752.342.580.738	— 292.975.700.355.100	— 150.776.642.225.638

(*a*) Compreso «Disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria provinciale».

Circolazione di Stato in miliardi di lire: 2.210.632.

Il dirigente: FAGIANI

Il direttore generale del Tesoro: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 1997

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — **Entrate tributarie**	**557.726.000.000.000** *				
TITOLO II — **Entrate extratributarie**	**47.503.618.340.676** *				
ENTRATE CORRENTI	**605.229.618.340.676** *	TITOLO I — **Spese correnti**	**548.922.295.993.727**	Risparmio pubblico	56.307.322.346.949 *
TITOLO III — **Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti**	**36.651.417.876.056** *	TITOLO II — **Spese in conto capitale**	**80.044.192.746.693**		
ENTRATE FINALI	**641.881.036.216.732**	**SPESE FINALI**	**628.966.488.740.420**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	12.914.547.476.312
		TITOLO III — **Rimborso di prestiti**	**236.807.540.269.924**		
TITOLO IV — **Accensione di prestiti**	**374.669.635.019.254**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**1.016.550.671.235.990**	**SPESE COMPLESSIVE**	**865.774.029.010.344**	Saldo di esecuzione del bilancio	150.776.642.225.642

* Dati provvisori

98A1647

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce					Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
ORO					
I — In cassa . . . L.			12.342.034.910.340		
II — In deposito all'estero . . . »			25.236.302.173.343	37.578.337.083.683	
CREDITI IN ORO (IME) . . . L.				9.394.584.267.999	
CASSA . . . »				14.670.339.701	
RISCONTI E ANTICIPAZIONI					
I — Risconto di portafoglio . . . L.			259.185.595.113		
II — Anticipazioni:					
— in conto corrente . . . L.		1.293.535.295.793			
— a scadenza fissa . . . »		1.143.165.000.000			
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »		18.558.136.176.000	20.994.836.471.793		
III — Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.			—	21.254.022.066.906	
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . L.				—	
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA					
I — ECU . . . L.			15.783.245.738.001		
II — Altre attività:					
— biglietti e divise . . . L.		6.776.079.513			
— corrispondenti in conto corrente . . . »		5.742.702.575.289			
— depositi vincolati . . . »		1.006.403.927.240			
— diverse . . . »		13.946.996.270.651	20.702.878.852.693	36.486.124.590.694	
CREDITI IN DOLLARI (IME) . . . L.				6.484.776.926.164	
UFFICIO ITALIANO CAMBI					
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . L.			44.414.526.567.558		
II — Conti speciali . . . »			6.902.231.404.813	51.316.757.972.371	
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO					
I — Conto provvisorio ex art. 6, secondo comma, legge n. 483/1993 . . . L.			—		
II — Altri . . . »			16.156.756.725	16.156.756.725	
CREDITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI . . . L.				33.744.740.930.479	
TITOLI DI PROPRIETÀ					
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:					
— in libera disponibilità . . . L.		61.746.745.493.264			
— ex lege 483/93 in libera disponibilità . . . »		76.205.757.000.000			
— per investimento delle riserve statutarie . . . »		7.271.597.476.240			
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		3.389.474.692.602	148.613.574.662.106		
II — Titoli di società ed enti:					
— per investimento delle riserve statutarie . . . L.		60.759.746.716			
— per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) . . . »		402.549.821.212	463.309.567.928		
III — Azioni e partecipazioni:					
— di società ed enti controllati:					
a) per investimento delle riserve statutarie . . . L.	303.656.344				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) . . . »	194.760.188.582	195.063.844.926			
— di società ed enti collegati:					
a) per investimento delle riserve statutarie . . . L.	25.785.917.518				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) . . . »		25.785.917.518			
— di altre società ed enti:					
a) per investimento delle riserve statutarie . . . L.	953.387.918.078				
b) per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) . . . »	990.590.396.690	1.943.978.314.768	2.164.828.077.212	151.241.712.307.246	
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500.000.000.000	
PARTECIPAZIONE ALL'IME . . . »				190.205.278.649	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (in ammortamento)					
I — Procedure, studi e progettazioni . . . L.			102.960.341.845		
II — Altri oneri pluriennali . . . »			13.127.511.237	116.087.853.082	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
I — Immobili a fini istituzionali . . . L.			3.446.509.519.941		
II — Immobili per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) . . . »			688.899.354.102		
III — Mobili . . . »			187.263.868.433		
IV — Impianti . . . »			403.524.397.176		
V — Monete e collezioni . . . »			2.354.093.038		
VI — Immobilizzazioni in corso e acconti:					
— immobili a fini istituzionali e relativi impianti . . . L.		672.320.219.789			
— immobili per investimento accantonamenti a garanzia T.Q.P. (*) e relativi impianti . . . »			672.320.219.789		
meno: FONDI AMMORTAMENTO . . . L.			1.551.941.155.794	3.848.930.296.685	
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . L.				25.230.593.632	
RIMANENZE DEI SERVIZI TECNICI					
I — Procedure, studi e progettazioni in allestimento . . . L.			—		
II — Biglietti di banca in fabbricazione . . . »			—		
III — Altre . . . »			—	—	
PARTITE VARIE					
I — Altri acconti a fornitori . . . L.			39.997.789.070		
II — Debitori diversi:					
— poste rivenienti dalle cessate gestioni ammassi (ex DD.LL. numeri 565/93 - 423/94 non convertiti) . . . L.		2.893.856.834.669			
— altri debitori . . . »		6.855.632.861.218	9.749.489.695.887		
III — Altre . . . L.			1.348.076.966.401	11.137.564.451.358	
RATEI . . . L.				3.848.518.143.763	
RISCONTI . . . »					
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . »				10.514.999.237.728	
L.				377.713.419.096.865	
CONTI D'ORDINE					
I — Titoli e altri valori . . . L.			2.833.264.650.033.904		
II — Depositari di titoli e valori . . . »			22.386.047.326.986		
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . »			189.603.137.982		
IV — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ns. vendite a termine) . . . »			55.680.500.603.521		
V — Titoli, valute e lire da ricevere (ns. acquisti a termine) . . . »			27.225.385.879.905		
VI — Titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) . . . »			38.318.021.810		
VII — Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (ordini in corso) . . . »			1.749.787.116.574	2.940.534.292.120.682	
TOTALE . . . L.				3.318.247.711.217.547	

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: FAZIO

98A1648

31 dicembre 1997 PROVVISORIA

PASSIVO					Importi riferiti alla stessa data dell'anno precedente
CIRCOLAZIONE			L.	114.074.089.041.000	
VAGLIA CAMBIARI			»	1.195.468.796.244	
ALTRI DEBITI A VISTA			»	—	
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE DI BANCHE AI FINI DELLA RISERVA OBBLIGATORIA			»	78.633.627.484.348	
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE			»	19.877.819.468	
ALTRI DEPOSITI					
I — In conto corrente	L.	281.406.073.909			
II — In conto corrente vincolati a tempo	»	—			
III — Per servizi di cassa	»	82.416.104		281.488.490.013	
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.			L.	6.902.231.404.813	
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO					
I — Depositi in valuta estera	L.	77.148.005.469			
II — Conti dell'estero in lire	»	58.079.842.221			
III — Altre	»	—		135.227.847.690	
DEBITI IN ECU (IME)			L.	15.879.361.194.163	
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)			»	—	
DISPONIBILITÀ DEL TESORO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			»	53.547.202.749.655	
FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO			»	4.236.755.428.090	
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO			»	346.414.431.504	
DEBITI PER OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE IN TITOLI			»	4.789.334.597.500	
ACCANTONAMENTI DIVERSI					
I — Fondo di riserva per adeguamento valutazione oro (ex D.L. 30 dicembre 1976, n. 867 e art. 104, primo comma, lettera *b)* T.U.I.R.)	L.	32.691.276.371.082			
II — Fondo copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana (ex D.L. 30 dicembre 1976, n. 867)	»	1.200.795.276.401			
III — Fondo svalutazione portafoglio	»	234.919.178.078			
IV — Fondo oscillazione cambi	»	7.285.556.155.542			
V — Fondo adeguamento cambi ex art. 104, primo comma, lettera *c)*, T.U.I.R.	»	1.777.419.186.749			
VI — Fondo oscillazione titoli	»	8.097.063.023.580			
VII — Fondo copertura perdite eventuali	»	4.073.006.748.480			
VIII — Fondi assicurazione danni	»	1.019.691.685.925			
IX — Fondo ricostruzione immobili	»	2.523.801.851.969			
X — Fondo rinnovamento impianti	»	971.250.000.000			
XI — Fondi imposte	»	586.473.986.745			
XII — Accantonamenti a garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»	5.927.935.362.210			
XIII — Fondo per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»	2.182.157.613			
XIV — Accantonamenti per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto (ex lege 29 maggio 1982, n. 297)	»	2.053.233.548			
XV — Fondo per oneri negoziali relativi al personale	»	99.361.985.114		66.492.786.203.036	
PARTITE VARIE					
I — Creditori diversi	L.	129.020.071.429			
II — Altre	»	1.950.074.590.544		2.079.094.661.973	
RATEI			L.	934.638.816	
RISCONTI			»		
CAPITALE SOCIALE			»	300.000.000	
RISERVA ORDINARIA			»	4.509.883.890.116	
RISERVA STRAORDINARIA			»	4.640.087.670.939	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72			»	1.304.000.000.000	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408			»	1.278.970.875.346	
RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413			»	32.766.651.690	
RISERVA PER AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, terzo comma, T.U.I.R.			»	37.855.414.299	
UTILE NETTO DA RIPARTIRE			»	—	
RENDITE DELL'ESERCIZIO			»	17.295.659.806.162	
			L.	377.713.419.096.865	
CONTI D'ORDINE					
I — Depositanti di titoli e altri valori	L.	2.833.264.650.033.904			
II — Titoli e valori presso terzi	»	22.386.047.326.986			
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»	189.603.137.982			
IV — Titoli, valute e lire da consegnare (ns. vendite a termine)	»	55.680.500.603.521			
V — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ns. acquisti a termine)	»	27.225.385.879.905			
VI — Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	38.318.021.810			
VII — Titoli, valute e lire da consegnare (ordini in corso)	»	1.749.787.116.574		2.940.534.292.120.682	
			TOTALE ... L.	3.318.247.711.217.547	

Il ragioniere generale: PONTOLILLO

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Determinazioni relative alle misure di salvaguardia disposte dal piano di bacino - 1° stralcio funzionale - per le aree soggette a rischio di esondazione nel tratto del Tevere compreso tra Orte e Castel Giubileo.

Si rende noto che con delibera del comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere n. 71 del 14 gennaio 1998, concernente «Determinazioni relative alle misure di salvaguardia disposte dal P.S.1 per le aree soggette a rischio di esondazione nel tratto del Tevere compreso tra Orte e Castel Giubileo», l'Autorità ha precisato che le misure di salvaguardia sono tuttora vigenti ed efficaci non essendo ancora decorso il termine di cui all'art. 17, comma 6-*bis*, della legge n. 183/1989.

Copia della suddetta delibera è disponibile presso la sede dell'Autorità di bacino del Tevere, via Bachelet, 12, Roma.

98A1649

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la citata Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare: N02X «diritto privato comparato».

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I soli docenti di altro Ateneo nelle predette domande dovranno indicare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica presso l'Università di appartenenza;

il regime d'impegno, la retribuzione a.l. in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

98A1650

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 18 dicembre 1997 del Ministero per le politiche agricole concernente: «Strutture di controllo delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli ed alimentari, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 2 febbraio 1998).

All'art. 3 del decreto citato in epigrafe, alla pagina 25, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo il quarto rigo, è da inserire la seguente frase: «*Esso è incaricato di:*».

98A1655

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.